SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

589ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 5 MAGGIO 1987

Presidenza del vice presidente OSSICINI,
indi del vice presidente SCEVAROLLI

INDICE

CONGEDI E MISSIONI ..... *Pag.* 3

GOVERNO

Annunzio di dimissioni 3

PARLAMENTO

Annunzio dello scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica .. 3

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE 3

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA 4

DISEGNI DI LEGGE

Trasmissione dalla Camera dei deputati 5

Annunzio di presentazione 5

Cancellazione dall'ordine del giorno 5

Deliberazioni sulle conclusioni adottate dalla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento:

«Conversione in legge del decreto-legge 16 aprile 1987, n. 146, recante disciplina temporanea dei corsi per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato e provvedimenti urgenti a favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» **(2314):**

PRESIDENTE ..... *Pag.* 5

SAPORITO *(DC), relatore* 6

INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

PRESIDENTE 6

DISEGNI DI LEGGE

Sulla discussione di disegni di legge di conversione di decreti-legge:

PRESIDENTE 6

Discussione:

«Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 1987, n. 102, recante adattamento della capacità di produzione della flotta peschereccia italiana alle possibilità di cattura mediante ritiro definitivo del naviglio e fermo temporaneo delle navi adibite alla pesca marittima» **(2285);**

«Adattamento della capacità di produzione della flotta peschereccia italiana alle possi-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

bilità di cattura mediante ritiro definitivo del naviglio e fermo temporaneo delle navi adibite alla pesca marittima» **(2173)** (*Approvato dalla 10ª Commissione permanente della Camera dei deputati in un testo risultante dalla unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bernardi Guido; Ciancio ed altri*).

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 2285, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 1987, n. 102, recante adattamento della capacità di produzione della flotta peschereccia italiana alle possibilità di cattura mediante ritiro definitivo del naviglio e fermo temporaneo delle navi adibite alla pesca marittima»:

ANGELIN *(PCI)* ..... *Pag.* 8
* SPANO Roberto *(PSI), f.f. relatore* ..... 11 e *passim*
DEGAN, *ministro della marina mercantile* 11 e *passim*

Discussione e approvazione di questione pregiudiziale:

Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 1987, n. 85, recante provvedimenti urgenti per la disciplina e la decongestione del traffico urbano» **(2272):**

PRESIDENTE 20
PAGANI Maurizio *(PSDI), relatore* 20
LOTTI Maurizio *(PCI)* 22

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 2299:

PRESIDENTE 22
CUMINETTI *(DC)* 22

Discussione:

«Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 1987, n. 128, concernente norme urgenti in materia di agevolazioni della produzione industriale delle piccole e medie imprese e di rifinanziamento degli interventi di politica mineraria» **(2299)** (*Relazione orale*).

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° aprile 1987, n. 128, concernente norme urgenti in materia di agevolazioni della produzione industriale delle piccole e medie imprese e di rifinanziamento degli interventi di politica mineraria»:

CUMINETTI *(DC), relatore* ..... *Pag.* 22 e *passim*
FIOCCHI *(PLI)* 24, 33, 45
POLLIDORO *(PCI)* 25
CONSOLI *(PCI)* 27, 30
* PIGA, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato* ..... 29 e *passim*
BAIARDI *(PCI)* 33, 35, 42
ORCIARI *(PSI)* 33, 41
* ALIVERTI *(DC)* ..... 34 e *passim*
FABIANI *(PSI)* 37

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 6 MAGGIO 1987 45

ALLEGATO

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 47
Assegnazione 47
Presentazione di relazioni 48

GOVERNO

Richieste di parere per nomine in enti pubblici 48
Ritiro di richieste di parere per nomine in enti pubblici 49
Trasmissione di documenti 49

CORTE COSTITUZIONALE

Trasmissione di sentenze 50
Ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per i giudizi di legittimità 50

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti 51

PARLAMENTO EUROPEO

Trasmissione di documenti 51

CONSIGLI REGIONALI

Trasmissione di voti 51

INTERROGAZIONI

Annunzio 51

N. B. — *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore*

Presidenza del vice presidente OSSICINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,30*).

Si dia lettura del processo verbale.

PALUMBO, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 22 aprile.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Covi, Degan, Falcucci, Fassino, Granelli, Gusso, Meoli, Murmura, Palumbo, Rossi, Rumor.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Giust e Mitterdorfer, a Strasburgo, per attività del Consiglio d'Europa.

Governo, annunzio di dimissioni

PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, senatore Amintore Fanfani, ha inviato la seguente lettera:

«Roma, 28 aprile 1987

All'Onorevole Presidente del
Senato della Repubblica
Roma

Mi onoro informare la S.V. Onorevole che, a seguito della discussione conclusa in data odierna presso la Camera dei Deputati, ho presentato oggi al Presidente della Repubblica, anche a nome dei miei colleghi Ministri, le dimissioni del Gabinetto.

Il Ministero rimane in carica per il disbrigo degli affari correnti.

f.to Amintore Fanfani»

Annunzio dello scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

PRESIDENTE. Il Presidente della Repubblica, con suo decreto in data 28 aprile 1987, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 29 aprile 1987, n. 98, ha deliberato lo scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Per effetto dello scioglimento delle Camere, ha termine l'ordinaria attività del Senato, sia legislativa, sia di controllo e indirizzo.

L'Assemblea e le Commissioni, peraltro, proseguiranno i loro lavori per le incombenze correlate a tassative scadenze costituzionali, con specifico riferimento alla trattazione dei disegni di legge di conversione in legge dei decreti-legge.

Inoltre, poichè non è prevista la sospensione del decorso dei termini stabiliti, per legge o per Regolamento, per l'espressione dei pareri parlamentari sugli atti del Governo, procedure di Commissione in tale sede potranno avere luogo.

Quanto all'attività informativa, sedute di Commissione potranno essere consentite limitatamente alla sola fase conclusiva delle indagini conoscitive già autorizzate e svolte, con esclusione quindi di audizioni o sopralluoghi ulteriori, anche se previsti nel programma approvato.

La chiusura dell'attività parlamentare, infine, non esclude l'espletamento di eventuali incombenti direttamente ordinati, nelle varie sedi, agli *interna corporis* della nostra Assemblea.

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. La Conferenza dei presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi il 23 aprile 1987, con la presenza dei Vicepresidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato all'unanimità — ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento — il seguente calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 5 all'8 maggio 1987.

Martedì 5 maggio (la mattina è riservata alle sedute delle Commissioni)	*(pomeridiana)* (h. 16,30)	— Deliberazione sui presupposti di costituzionalità per il disegno di legge n. 2314 (accesso ai ruoli della Polizia di Stato e provvedimenti per i vigili del fuoco) — Disegno di legge n. 2284 — Conversione in legge del decreto-legge recante provvidenze al personale della Polizia di Stato (*Presentato al Senato - scade il 22 maggio 1987*) — Disegno di legge n. 2299 — Conversione in legge del decreto-legge recante agevolazioni alle piccole e medie imprese (*Presentato al Senato - scade il 2 giugno 1987*)
Mercoledì 6 maggio (la mattina è riservata alle sedute delle Commissioni)	*(pomeridiana)* (h. 16,30)	— Disegno di legge n. 2272 — Conversione in legge del decreto-legge sulla disciplina del traffico urbano (*Presentato al Senato - scade il 16 maggio 1987*) — Relazione della Giunta delle elezioni (*Doc.* XVI, n. 10)
Giovedì 7 maggio (la mattina è riservata alle sedute delle Commissioni)	*(pomeridiana)* (h. 16,30)	— Disegno di legge n. 2285 — Conversione in legge del decreto-legge sulla flotta peschereccia italiana (*Presentato al Senato - scade il 22 maggio 1987*)
Venerdì 8 maggio *(se necessaria)*	*(antimeridiana)* (h. 9,30)	— Disegno di legge n. 2300 — Conversione in legge del decreto-legge recante riforma del processo penale (*Presentato al Senato - scade il 2 giugno 1987*) — Disegno di legge n. 2314 — Conversione in legge del decreto-legge per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato e provvedimenti per il Corpo dei vigili del fuoco (*Presentato al Senato - scade il 16 giugno 1987*)

La Relazione della Giunta delle elezioni verrà esaminata all'inizio della seduta pomeridiana di mercoledì 6 maggio.

Qualora la Camera dei deputati trasmetta in tempo utile disegni di legge di conversione di decreti-legge all'esame dell'altro ramo del Parlamento, il Presidente è autorizzato ad inserirli nel presente calendario, convocando eventualmente — se necessario — apposite sedute.

Nei giorni da martedì 28 a giovedì 30 aprile le Commissioni permanenti sono autorizzate a convocarsi per predisporre i provvedimenti all'ordine del giorno della successiva settimana.

Secondo quanto previsto dal succitato articolo 55 del Regolamento, detto calendario sarà distribuito.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. In data 29 aprile 1987, il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 4600. — «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 1987, n. 54, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti» (2240-*B*) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

PRESIDENTE. In data 30 aprile 1987, sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro del tesoro:

«Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1987, n. 163, recante finanziamento integrativo della spesa per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego, del fondo sanitario nazionale, del fondo comune regionale e del fondo ordinario per la finanza locale, nonchè autorizzazione alla corresponsione di anticipazioni al personale» (2323);

«Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1987, n. 165, recante misure urgenti per la corresponsione a regioni ed altri enti di somme in sostituzione di tributi soppressi e del gettito ILOR, nonchè per l'assegnazione di contributi straordinari alle Camere di commercio» (2325);

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro di grazia e giustizia:

«Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1987, n. 164, recante provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione della giustizia» (2324).

In data 2 maggio 1987, è stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell'ambiente:

«Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1987, n. 168, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti» (2326).

In data 4 maggio 1987 è stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

«Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1987, n. 170, recante misure urgenti per il rifinanziamento delle iniziative di risparmio energetico di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 308, e del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784» (2327).

Disegni di legge, cancellazione dall'ordine del giorno

PRESIDENTE. In data 2 maggio 1987, il disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 1987, n. 54, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti» (2240-*B*) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) è stato cancellato dall'ordine del giorno per decorso del termine di conversione del decreto-legge.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Deliberazione sulle conclusioni adottate dalla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, in ordine al disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 16 aprile 1987, n. 146, recante disciplina temporanea dei corsi per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato e provvedimenti urgenti a favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» (2314)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la deliberazione sulle conclusioni adottate dalla

1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, in ordine al disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 16 aprile 1987, n. 146, recante disciplina temporanea dei corsi per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato e provvedimenti urgenti a favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

Ha facoltà di parlare il relatore.

SAPORITO, *relatore*. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 2314 riguarda la conversione in legge del decreto-legge 16 aprile 1987, n. 146, che reca la disciplina temporanea dei corsi per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato e provvedimenti urgenti a favore del Corpo nazionale di vigili del fuoco. In relazione a questi due obiettivi vengono predisposte alcune norme urgenti e necessarie, a parere del Governo, relative proprio all'accesso ai ruoli, alla dotazione organica e alla copertura a favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

L'articolo 1 del decreto-legge contiene norme sul reclutamento e la disciplina transitoria per l'istruzione e la formazione del personale. L'articolo 2 contiene una disposizione relativa agli agenti ausiliari. L'articolo 3 si riferisce ai corsi di formazione per allievi agenti ed agenti di polizia. L'articolo 4 richiama le dimissioni dai corsi e l'articolo 5 si riferisce all'addestramento ed al corso di specializzazione e di aggiornamento per agenti di polizia. L'articolo 6 contiene norme per i corsi per la nomina a vice ispettore di polizia. L'articolo 7 si riferisce alle dimissioni dal corso per la nomina a vice ispettore di polizia; l'articolo 8 contiene la disciplina dei cicli di formazione in corso. L'articolo 9 prevede l'estensione del trattamento economico di trasferimento del personale militare al corso di polizia. Infine, i restanti articoli del decreto contengono, come dicevo, delle norme urgenti relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

La 1ª Commissione permanente ha all'unanimità riconosciuto la sussistenza dei requisiti di urgenza e di necessità ed in tal senso invoco una decisione dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni adottate dalla 1ª Commissione permanente in ordine alla sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza, richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, per il disegno di legge n. 2314.

Sono approvate.

Inversione dell'ordine del giorno

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, per garantire un più ordinato svolgimento dei nostri lavori dispongo — ai sensi dell'articolo 56, comma terzo, del Regolamento — l'inversione, nell'ordine del giorno, degli argomenti al nostro esame.

Si passerà innanzitutto all'esame del disegno di legge n. 2285 e del connesso n. 2173 sulla flotta peschereccia, per procedere poi con i disegni di legge n. 2272 sul traffico urbano, n. 2299 sulle piccole e medie imprese, n. 2284 sui corpi di Polizia e n. 2300 sul processo penale.

Sulla discussione di disegni di legge di conversione di decreti-legge

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, come è a voi noto sono attualmente all'esame del Parlamento numerosi disegni di legge di conversione di decreti-legge: per l'esattezza 11 al Senato e 19 presso la Camera dei deputati.

È questo un numero assai elevato di provvedimenti, solo rare volte raggiunto in passato. A tale situazione — già di per sè preoccupante — si aggiunge il particolare momento in cui ci troviamo a condurre i nostri lavori, e cioè il regime di scioglimento delle due Camere.

Tale situazione comporta che l'attività legislativa possa essere svolta solo per i motivi tassativamente indicati dalla Costituzione.

La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, nell'ultima sua riunione, ha convenuto pertanto sull'esigenza che il Senato prosegua i propri lavori per adempiere l'obbligo costituzionale dell'esame dei dise-

gni di legge di conversione dei decreti-legge, salve le decisioni che nel merito verranno prese su di essi dall'Assemblea.

In ogni caso, in questa situazione — che è caratterizzata, ripeto, dalla eccezionalità del lavoro legislativo in un momento di grande delicatezza nella vita del Parlamento e nei suoi rapporti con il Governo — la Presidenza non può che essere particolarmente attenta nell'applicazione delle norme regolamentari che mirano a garantire la piena aderenza degli emendamenti proposti ai decreti-legge al contenuto dei decreti-legge stessi. E ciò per limitare alla materia che ha determinato l'urgenza del provvedere con un atto straordinario, l'esame del Senato.

Confortata dal concorde orientamento espresso al riguardo dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, la Presidenza dichiarerà improponibili, ai sensi dell'articolo 97 del Regolamento, tutti quegli emendamenti che non trovino puntuale riscontro nella materia oggetto dei decreti-legge cui essi attengano.

D'altro canto, la fine della legislatura rappresenta soltanto una scansione nella vita del Parlamento e le nuove Camere potranno tra breve prendere nuovamente e pacatamente in esame tutte quelle proposte che, ora, verrebbero trattate in una situazione indubbiamente particolare.

Do quindi sin d'ora comunicazione all'Assemblea delle decisioni prese dalla Presidenza — d'intesa con il Presidente del Senato — relativamente agli emendamenti presentati ai decreti-legge oggi al nostro ordine del giorno, ribadendo che uguale attenzione sarà osservata dalla Presidenza per tutti gli altri provvedimenti che il Senato dovrà esaminare in costanza di scioglimento.

Quanto al disegno di legge n. 2285, sono improponibili ai sensi dell'articolo 97, primo comma, del Regolamento, gli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2, entrambi volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1 del disegno di legge di conversione; essi riguardano infatti:

il primo la concessione di contributi ordinari annuali agli enti portuali di Venezia, di Palermo, di Civitavecchia e di Napoli;

il secondo la misura e l'applicabilità della tassa erariale, della tassa portuale, della tassa di ancoraggio e della relativa sopratassa.

Tali emendamenti sono estranei alla materia del disegno di legge, che reca invece incentivi per il ritiro definitivo o il fermo temporaneo delle navi da pesca, e introduce solo misure per un più razionale sfruttamento delle risorse ittiche.

Quanto al disegno di legge n. 2299, che contiene disposizioni in tema di agevolazioni alla produzione industriale nonchè il rifinanziamento ed alcune modificazioni della legge 6 ottobre 1982, n. 752, concernente l'attuazione della politica mineraria, sono da ritenersi estranei alla materia i seguenti tre emendamenti:

emendamento 4.0.1, della Commissione, che riguarda il credito agevolato alle imprese del settore commerciale operanti nel Mezzogiorno;

emendamento 4.0.2, anch'esso della Commissione, il quale attiene alle locazioni degli immobili commerciali (materia oltre tutto non compresa nella competenza della Commissione stessa);

emendamento 1.0.2, del senatore Baiardi e di altri senatori, al disegno di legge di conversione, tendente ad introdurre modifiche alla legge n. 398 del 1976 sulla disciplina del commercio ambulante.

Tutti questi emendamenti sono pertanto improponibili, ai sensi dell'articolo 97, primo comma, del Regolamento.

Discussione dei disegni di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 1987, n. 102, recante adattamento della capacità di produzione della flotta peschereccia italiana alle possibilità di cattura mediante ritiro definitivo del naviglio e fermo temporaneo delle navi adibite alla pesca marittima» (2285)

«Adattamento della capacità di produzione della flotta peschereccia italiana alle possibilità di cattura mediante ritiro definitivo del naviglio e fermo temporaneo delle navi

adibite alla pesca marittima» (2173) (*Approvato dalla X Commissione permanente della Camera dei deputati in un testo risultante dalla unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bernardi Guido; Ciancio ed altri*)

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 2285 con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 1987, n. 102, recante adattamento della capacità di produzione della flotta peschereccia italiana alle possibilità di cattura mediante ritiro definitivo del naviglio e fermo temporaneo delle navi adibite alla pesca marittima»

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 1987, n. 102, recante adattamento della capacità di produzione della flotta peschereccia italiana alle possibilità di cattura mediante ritiro definitivo del naviglio e fermo temporaneo delle navi adibite alla pesca marittima», nonchè del disegno di legge, di cui la Commissione propone l'assorbimento, «Adattamento della capacità di produzione della flotta peschereccia italiana alle possibilità di cattura mediante ritiro definitivo del naviglio e fermo temporaneo delle navi adibite alla pesca marittima», già approvato dalla X Commissione permanente della Camera dei deputati in un testo risultante dalla unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bernardi Guido; Ciancio, Ridi, Bocchi, Bernardi Antonio, Cannelonga, Caprili, Cominato, Filippini, Gradi, Guerrini, Grottola, Martellotti, Pernice, Proietti, Riccardi, Ronzani, Macis, Ciafardini e Di Giovanni.

Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritto a parlare il senatore Angelin. Ne ha facoltà.

ANGELIN. Signor Presidente, onorevole Ministro, il testo del provvedimento al nostro esame, quale è stato trasmesso all'Aula dall'8ª Commissione permanente, registra significative diversità dal testo del decreto-legge n. 102 nonchè dal testo del disegno di legge unificato, in precedenza approvato dalla Camera dei deputati sulla base di disegni di legge presentati dal Governo e da Gruppi parlamentari sul fermo di pesca.

L'8ª Commissione ha ritenuto giusto sopprimere l'articolo 5 del decreto-legge relativo alla copertura di posti di primo dirigente del ruolo amministrativo del Ministero della marina mercantile; si tratta infatti di questione assai delicata che deve trovare adeguata definizione in una sede appropriata e che non può essere introdotta in maniera impropria in un provvedimento settoriale che riguarda l'economia marittima.

L'8ª Commissione ha provveduto inoltre a modificare il decreto-legge e lo stesso disegno di legge di conversione del decreto-legge aggiungendo nuovi articoli, e il Presidente poco fa annunciava che qualcuno di questi articoli aggiuntivi è improponibile. Si tratta, ad ogni modo, di proposte quasi sempre avanzate dal Governo con le quali si dà soluzione a problemi di portata a nostro avviso significativa: gli articoli aggiuntivi infatti riguardavano materie diverse da quelle specifiche del fermo di pesca, ma rientranti comunque in un quadro coerente di provvedimenti di più complessivo sostegno dell'economia marittima. In questo modo, infatti, valutiamo gli articoli aggiuntivi al provvedimento originario riguardanti l'elevamento del finanziamento per l'Istituto per la ricerca scientifica applicata alla pesca marittima, le modifiche alle norme derivanti da accordi internazionali di pesca e i contributi per gli enti portuali (mi sembra che questo sia uno degli articoli aggiuntivi non ammesso), così come le modificazioni delle tasse erariali sulle merci imbarcate e sbarcate.

Consideriamo anche importante e quindi sostenibile l'articolo relativo all'indennizzo per danni subiti dai pescatori in conseguenza di gravi fatti inquinanti, fatti che hanno colpito in modo particolare il Po ed il suo delta.

Gli articoli aggiunti al decreto-legge e alla legge di conversione riprendono in grande misura parte di provvedimenti già approvati da un ramo del Parlamento, l'*iter* di approva-

zione dei quali è stato interrotto per la crisi di Governo, e che in ogni caso risultano di valore rilevante.

Per queste ragioni, pur avendo sostenuto in Commissione una posizione favorevole al mantenimento di un provvedimento nettamente finalizzato al fermo di pesca per assicurare la conversione in legge del decreto in tempo utile, abbiamo poi convenuto sull'opportunità di sostenere aspetti dell'economia marittima diversi dal fermo di pesca, nei quali sono ancora presenti notevoli difficoltà, come la portualità, e altri che costituiscono il comparto dell'economia marittima. Quindi di fatto ci orientiamo al sostegno di tutti gli emendamenti della Commissione ammessi dalla Presidenza con la speranza, peraltro, che il decreto-legge convertito dal Senato possa essere in tempo utile convertito anche dalla Camera dei deputati. Ad ogni modo le questioni relative al fermo di pesca, per adattare le capacità di pesca alle possibilità di cattura mediante il ritiro definitivo e il fermo temporaneo delle navi da pesca, rimangono ancora le questioni fondamentali del provvedimento che stiamo esaminando.

Il fermo di pesca è un provvedimento importante, ma ancora limitato e parziale rispetto agli indirizzi tracciati con la legge n. 41 del 1982, relativi al piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima. Un piano, quello previsto dalla legge n. 41, già arrivato alla sua seconda edizione triennale e che risulta essere ancora ampiamente inattuato, in particolare per quanto riguarda la ricerca applicata alla pesca e all'acquacoltura, l'incentivazione della cooperazione, il ripopolamento attivo del mare, le strutture a terra per il sostegno alla pesca e per la commercializzazione dei prodotti ittici, le innovazioni della flotta peschereccia, una più efficace e più efficiente amministrazione centrale e periferica adeguata alle necessità dell'intero comparto dell'economia marittima.

In questa situazione, per quello che ci riguarda, abbiamo operato in Commissione e intendiamo operare in Aula per fare in modo da attuare almeno il fermo di pesca, anche per poter utilizzare, allo scopo, dei fondi resi disponibili dalla direttiva n. 515 del 1983 della Comunità economica europea per il riposo biologico e il ripopolamento ittico del mare. Il decreto-legge richiama naturalmente quella direttiva comunitaria, ma ciò che ci sembra il caso di far emergere nella discussione in Aula, come abbiamo tentato di fare in Commissione, riguarda le notevoli differenze che esistono nel decreto-legge rispetto alla stessa direttiva della CEE. Si tratta di differenze che noi apprezziamo in quanto consentono al decreto-legge di rispondere meglio della direttiva alle necessità poste dalle condizioni della pesca marittima italiana e mediterranea. Su tali differenze tra decreto e direttiva comunitaria, che non sono marginali, noi vogliamo appunto richiamare l'attenzione dei colleghi senatori perchè riguardano in realtà la sostanza del provvedimento. Sono infatti diverse le misure delle navi ammesse al premio per il fermo temporaneo; sono diversi i criteri di determinazione dello stesso premio. Il decreto-legge prevede una indennità giornaliera ai pescatori imbarcati nelle navi che vengono fermate, mentre la direttiva comunitaria prevede un premio all'armatore, in rapporto al valore della nave fermata. Sono diversi anche i criteri di determinazione e di erogazione dei premi per il ritiro definitivo delle navi da pesca in quanto sono diverse le grandezze e diversi gli anni di costruzione delle navi ammesse al premio di 930.000 lire per tonnellata di stazza lorda, quando queste vengono definitivamente ritirate dall'attività. Viene stimato complessivamente dagli ambienti di esperti, dagli ambienti interessati al governo dei processi e delle attività di pesca, che possono essere ritirate definitivamente navi da pesca per circa 15.000 tonnellate di stazza lorda complessiva e che al fermo temporaneo possono essere interessate navi per circa 150.000 tonnellate complessive e per un periodo non inferiore alle 45 giornate annue.

Si tratta di una prospettiva apprezzabile, a nostro avviso, che, se realizzata, può incidere anche nell'immediato sul processo di ripopolamento ittico del mare, purchè il fermo di pesca possa essere praticato entro tempi molto brevi.

In relazione alle forti diversità esistenti fra

decreto-legge e direttiva comunitaria, abbiamo voluto sollevare qualche interrogativo in altro momento, anche in Commissione, al quale interrogativo ancora non è stata data risposta. Abbiamo chiesto, per esempio, se la spesa prevista di 45 miliardi sia ammissibile in tutto, o in quale parte, ai rimborsi del 50 per cento, stabiliti dalla direttiva comunitaria per i paesi interessati a tale provvedimento. Attendiamo ancora una risposta.

Abbiamo avuto modo di rilevare la scarsa aderenza della direttiva n. 515 del 1983 della CEE alle condizioni specifiche della pesca italiana e ci siamo chiesti se per caso tale fatto non possa derivare anche dalla scarsa presenza del Governo italiano nelle sedi nelle quali le decisioni comunitarie sono state adottate. È una preoccupazione del tutto motivata e non si può rispondere dicendo che nelle sedi comunitarie sono presenti valenti funzionari del Ministero. Non è su questo che abbiamo sollevato e solleviamo problemi. Parliamo di rapporti politici tra Governi nazionali i quali, in sede comunitaria, riescono a fare pesare, in modo diverso, gli interessi specifici dei loro rispettivi paesi, riscontrando complessivamente una scarsa considerazione per le condizioni e per gli interessi specifici dell'Italia. Di questo, e non di altro, intendiamo parlare quando riteniamo deboli le iniziative e la presenza italiana nelle sedi della Comunità europea, nelle quali vengono assunte decisioni importanti, come è per esempio quella riguardante il fermo di pesca.

Con il decreto-legge il Governo viene delegato a provvedere, con appositi decreti ministeriali, alle norme attuative sia del fermo definitivo di pesca che del fermo temporaneo, provvedendo a definire, in particolare, i sistemi di pesca interessati al fermo, i periodi dell'anno in cui è opportuno attuare il fermo per favorire il ripopolamento ittico, le aree di pesca particolarmente interessate alla tutela delle risorse, le modalità dei controlli.

Si tratta di deleghe importanti per il Governo e, quale che possa essere il Governo cui compete l'esecuzione di tali deleghe, è opportuno che esso si disponga a sentire non solo il comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche, ma anche direttamente le associazioni dei pescatori per la definizione dei decreti che dovranno essere pronti in tempi molto brevi.

Tutte le parti interessate all'attuazione della legge sul fermo di pesca dovranno dedicare molta attenzione per evitare che nella pratica si verifichino altre contraddizioni come quelle già verificatesi negli anni trascorsi quando, da un lato, venivano erogati sussidi per ridurre lo sforzo di pesca, come previsto dalla legge n. 41 e, dall'altro lato, venivano concessi sussidi della Comunità europea per la costruzione di nuove navi da pesca, senza il vincolo per la demolizione delle vecchie navi. In tal modo si è ottenuta la crescita del naviglio peschereccio disponibile, quando il problema era, e rimane, quello non di aumentare, ma di innovare la flotta, per esercitare una pesca più razionale e selettiva ed ottenere risultati volti anche al risparmio energetico.

Le tendenze dei recenti tempi passati sono state invece assai diverse. C'è stato un aumento del numero delle navi da pesca ma non della loro efficienza, c'è stata una diminuzione del pescato e, insieme ai fattori prima ricordati, il crescere del *deficit* della bilancia commerciale per i prodotti ittici. A tutti questi inconvenienti si può cercare di porre rimedio con la legge che stiamo approvando.

Concludo, signor Presidente, signor Ministro, auspicando che, con la conversione in legge del decreto-legge n. 102 del 1987, possa prendere avvio una migliore politica per il mare, una migliore politica per la pesca e per l'intera economia marittima; auspichiamo che importanti leggi, come la n. 41 per la pesca e la n. 979 del 1982 per la difesa del mare, possano trovare piena attuazione. Per quanto riguarda il provvedimento di cui si discute possiamo già annunciare una posizione favorevole al testo così come è stato licenziato dalla 8ª Commissione e in tal modo intendendo anche gli emendamenti ammessi dalla Presidenza, salvo eventuali altri miglioramenti del provvedimento riguardanti in modo specifico il sostegno a misure di fermo dei pescherecci. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

* SPANO ROBERTO, *f.f. relatore.* Intervengo brevemente anche perchè sostituisco il relatore che è purtroppo indisponibile per la seduta. I colleghi comunque avranno già visto, nella relazione scritta di accompagnamento al testo del disegno di legge di conversione del decreto, quali sono le ragioni e le motivazioni che hanno nutrito il dibattito in Commissione. Voglio solo ricordare che la presentazione del decreto di cui stiamo discutendo è stata un'iniziativa del Governo sollecitata informalmente dalla Commissione del Senato perchè ci trovavamo di fronte al testo, che del resto è riportato nello stampato, di un disegno di legge approvato unanimemente dalla Camera dei deputati ma trasmesso all'esame del Senato in una fase politica molto difficile che ne ha impedito l'approvazione essendo in corso la crisi di Governo che si è conclusa poi con la presentazione delle dimissioni da parte del Presidente del Consiglio.

Innanzitutto voglio ringraziare il ministro Degan per aver accolto questa sollecitazione; la Commissione solertemente ha esaminato il testo, lo ha approvato con le modifiche che sono all'esame dei colleghi dell'Aula; lo spirito con cui l'abbiamo fatto è quello, rispetto ad alcuni adempimenti, di un sostegno al settore della pesca e come Parlamento e Governo eravamo in ritardo rispetto ad iniziative della Comunità europea e di altri paesi europei. Si trattava quindi di cominciare a colmare il vuoto che si determinava per questo ritardo e di prendere atto, anche da un punto di vista non dico culturale ma semplicemente di informazione dell'opinione pubblica, che quello della pesca è un settore per il quale il nostro bilancio è debitore nei riguardi dell'estero per la importazione di prodotti alimentari in modo cospicuo: dunque il settore va sostenuto e reso più produttivo. Le misure che ci si ripromette di ottenere come, appunto, il fermo obbligatorio della pesca, vanno nella direzione di un ripopolamento dei nostri mari che deve accompagnarsi ovviamente con un processo di tutela dell'ambiente e di disinquinamento dei mari. Si tratta quindi di ragioni generali e non puramente categoriali o corporative, per cui la Commissione unanimemente ha ritenuto di dare il proprio contributo e il proprio sostegno all'approvazione del decreto-legge che, salvo due emendamenti, nella stesura della Commissione riproduce integralmente il testo già approvato dalla Camera.

So che si tratta di un provvedimento atteso anche dalla marineria italiana, in particolare dai pescatori delle zone più colpite; su questo aspetto si sono attivate nelle precedenti settimane iniziative di mobilitazione e di sollecitazione, appunto, dell'attenzione delle autorità pubbliche.

Quindi l'approvazione del Senato — e mi auguro nel giro di pochi giorni anche della Camera — risolverà un problema che indubbiamente è pressante e che ha ragioni valide per imporsi appunto all'attenzione dell'opinione pubblica, ma più in generale della classe politica del nostro paese.

Credo sia un primo passo, un'esperienza che va fatta con equilibrio, con attenzione e riflessione, perchè sicuramente darà qualche risultato positivo, ma può non essere sufficiente rispetto alle condizioni concrete ed effettive del settore della pesca.

Quindi non mi resta che raccomandare la conversione del decreto da parte dei colleghi nel testo che è stato presentato. (*Applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro della marina mercantile.

DEGAN, *ministro della marina mercantile.* Se mi è consentito, vorrei rivolgermi a lei, signor Presidente, in via preliminare. Lei ha dichiarato improponibili — non voglia ritenere irrispettosa questa mia annotazione — due articoli aggiuntivi, ritenendoli non congrui certamente con il titolo, ma anche con la sostanza del decreto-legge presentato. Non posso che esprimere — mi consenta, Presidente — qualche rammarico, perchè il primo di questi due articoli era il risultato di una lunga mediazione intervenuta tra le forze politiche e il Governo, che se ne era poi fatto carico in sede di formulazione della legge finanziaria e di successiva emanazione del

disegno di legge, per contribuire a completare in qualche modo la manovra a favore dei porti italiani, mentre il secondo riguarda un testo già approvato dal Senato anche se dopo un esame certamente sollecito, poichè era stato già approvato dalla Camera; il Senato si è perciò limitato a stralciarne una parte, confermando totalmente quanto stabilito in precedenza dalla Camera sempre con riguardo ai porti italiani.

Certo, è abbastanza ardito immaginare che, in base al fatto che i pescherecci e i porti hanno bisogno ambedue dell'acqua, vi sia congruità nel rapporto. Tuttavia un qualche rapporto certamente esiste, perchè questi porti nel complesso servono anche alla pesca italiana. Quindi, con rispetto e sommessamente, mi permetterei di immaginare — se fosse possibile — una qualche rivisitazione su questo argomento. Le sarei davvero grato, perchè mi sembra che ritardare anche su questo versante la soluzione di questioni che sono state affrontate con tanta diligenza dalla Commissione rechi comunque un ritardo di certo non utile per il paese, avendo il Governo svolto nell'uno e nell'altro emendamento una operazione esattamente corrispondente alla volontà del Parlamento.

Per quanto riguarda viceversa tutti gli altri articoli, il Governo ringrazia la Commissione per l'esame approfondito svolto ed anche per gli stessi emendamenti proposti, correttivi e comunque migliorativi del testo che era stato presentato dal Governo stesso. Mi spiace che in questo clima, certamente di grande consenso e di cui ringrazio, il senatore Angelin abbia mantenuto l'eccezione nei confronti dell'articolo 5. Uno dei grandi problemi, senatore Angelin, dello Stato italiano è rappresentato dall'inefficienza della pubblica amministrazione. Se noi non l'affrontiamo, sia pure con questi correttivi che possono apparire modesti, ma che nella vita concreta di ogni giorno della pubblica amministrazione risolvono grandi elementi di disagio e di difficoltà, che si ripercuotono per mesi e talora per anni nella funzionalità e nell'applicazione delle leggi, la situazione non potrà mai migliorare.

Se il senatore Angelin fosse così cortese da ritirare questa sua obiezione e se il relatore potesse consentire il ritiro dell'obiezione stessa, mi permetterei di insistere sull'articolo 5, perchè ritengo che contribuisca a migliorare la stessa applicazione del decreto-legge che nel suo complesso può ritenersi ed è certamente applicativo di una direttiva comunitaria. Comunque, tale decreto-legge rappresenta contestualmente un grande passo in avanti non solamente a favore della marineria e della pesca italiana ma anche del mare. Infatti, in esso si può riscontrare la coincidenza di due serie di questioni: gli interessi della marineria, che sta vivendo un momento di grande sofferenza — come del resto hanno dimostrato le agitazioni delle settimane e dei mesi passati — e la necessità di tutelare il mare Mediterraneo e di garantire un approccio positivo ed utile per il raggiungimento dell'equilibrio tra il pescabile ed il realmente pescato, questione fondamentale per la vita della fauna ittica e del mare nel suo complesso.

Con questo sentimento e con queste sollecitazioni, che mi sono permesso di rivolgere in diverse direzioni e che mi auguro vengano accolte (lo vedremo nel corso dell'esame degli emendamenti), il Governo ringrazia il Senato augurandosi naturalmente l'approvazione più ampia possibile del decreto-legge presentato e degli emendamenti ad esso riferiti.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto delle considerazioni di natura politica del Ministro, ma fa presente che la decisione circa l'improponibilità degli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2 — decisione inappellabile — è stata adottata sulla base del concorde orientamento espresso dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari in materia di applicazione del Regolamento.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge n. 2285:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 21 marzo 1987, n. 102, recante adattamento della capacità di produzione della flotta peschereccia italiana alle possibilità di cattura me-

diante ritiro definitivo del naviglio e fermo temporaneo delle navi adibite alla pesca marittima.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 1.

1. In applicazione degli articoli 1 e 5 della direttiva del Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea n. 515 del 4 ottobre 1983 viene concesso un premio di lire 930.000 per tonnellata di stazza lorda nel caso di demolizione, trasferimento definitivo in un Paese non comunitario e cambio di destinazione di navi da pesca.

2. Sono considerate prioritarie le iniziative riguardanti la demolizione, il trasferimento ed il cambio di destinazione delle navi che esercitano nel Mediterraneo la pesca con reti a strascico oppure adibite alla pesca oceanica.

3. Il Ministro della marina mercantile, con proprio decreto, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, stabilisce le norme di attuazione del presente articolo.

4. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, per l'anno 1987, è determinato in lire 20.000.000.000.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Alle iniziative di fermo definitivo attuate successivamente alla data del 1° gennaio 1987 si applicano le disposizioni di cui al regolamento n. 4028 del 18 dicembre 1986 del Consiglio della CEE».

1.1 LA COMMISSIONE

Al comma 3 aggiungere, in fine, le parole: «ed in particolare l'entità del premio per le iniziative di fermo definitivo attuate successivamente al 1° gennaio 1987 nei limiti fissati dal regolamento n. 4028 del 18 dicembre 1986 del Consiglio della CEE».

1.2 LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarli.

* SPANO, *f.f. relatore*. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli senatori, per quanto riguarda l'emendamento 1.1, esso concerne sostanzialmente la data del fermo definitivo. A tutte le iniziative di fermo che si sono determinate successivamente alla data del 1° gennaio 1987 si applicano le disposizioni del regolamento del Consiglio della CEE.

L'emendamento 1.2 si riferisce al comma 3 e riguarda l'entità del premio per le iniziative di fermo sempre nei limiti fissati dal regolamento n. 4028 del Consiglio della CEE. Tale emendamento si illustra da sè.

PRESIDENTE. Prima di procedere invito il senatore segretario a dare lettura del parere della 5ª Commissione permanente sugli emendamenti presentati.

FILETTI, *segretario*:

«La Commissione bilancio e programmazione economica, esaminati gli emendamenti di cui al fascicolo n. 1, non si oppone all'ulteriore *iter* degli emendamenti 5.1, 5.0.2, 5.0.3, 5.0.4 e 1.0.1 e 1.0.2 al disegno di legge di conversione.

Per quanto concerne gli emendamenti 1.1 e 1.2 la Commissione fa presente che il loro accoglimento implica il riferimento del comma 4 dell'articolo 1 ai soli primi tre commi del medesimo articolo, dal momento che gli emendamenti 1.1 e 1.2 presentano una copertura separata.

Sull'emendamento 5.0.1 la Commissione subordina il parere favorevole alla modifica del comma 2 dell'articolo 5-*bis*, il cui nuovo testo è il seguente:

"All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 1.700 milioni per l'anno 1987 e in lire 3.700 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 2554 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno finanziario 1987, e corrispondenti capitoli degli esercizi successivi, con contestuale riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 12, della legge 22 dicembre 1986, n. 910".

In conseguenza delle specifiche coperture previste in riferimento a singoli emendamenti aggiuntivi, la Commissione fa presente che l'articolo 6 del decreto-legge, al comma 1, dovrebbe essere riferito agli articoli 1 e 3 del presente decreto».

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti 1.1 e 1.2.

DEGAN, *ministro della marina mercantile.* Il parere del Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Ricordo che il testo degli articoli 2, 3 e 4 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 2.

1. Il premio previsto dall'articolo 21, secondo comma, lettera *a*) e dall'articolo 22 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è concesso alle stesse condizioni di cui all'articolo 1 del presente decreto alle navi da pesca la cui lunghezza tra le perpendicolari è inferiore a dodici metri.

2. Il premio di fermo definitivo, nella misura di cui all'articolo 1, viene concesso per le iniziative attivate con domanda prodotta successivamente al 30 giugno 1984, confermata ai fini del presente decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore.

3. Le navi beneficiarie del premio di fermo definitivo sono permanentemente escluse dall'esercizio della pesca nel Mediterraneo e oltre gli stretti e non possono usufruire dei contributi previsti per le società miste internazionali di pesca.

Articolo 3.

1. Allo scopo di realizzare l'adattamento della capacità di pesca delle navi ed il riposo biologico nei singoli compartimenti marittimi ovvero nelle aree più estese di pesca stabilite con il decreto ministeriale di cui all'articolo 4, alle imprese che esercitano nel Mediterraneo la pesca marittima con navi aventi lunghezza tra le perpendicolari uguale o superiore a nove metri è concesso un premio per il fermo temporaneo dell'attività per l'anno 1987.

2. Durante il periodo di fermo temporaneo di cui al comma 1, ai pescatori componenti l'equipaggio delle navi spetta una indennità giornaliera erogata dal Ministero della marina mercantile nella misura di lire 25.000 al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali.

3. Il premio di fermo temporaneo alle imprese e la indennità giornaliera ai pescatori non sono cumulabili con indennità e/o contributi analoghi erogati da altre amministrazioni dello Stato, dalle regioni o da altri enti pubblici.

4. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo per l'anno 1987 è determinato in lire 25.000.000.000.

Articolo 4.

1. Con decreto del Ministro della marina mercantile, sentito il Comitato nazionale per

la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, sono stabilite le norme di attuazione per il fermo temporaneo previsto dalla direttiva CEE n. 515 del 4 ottobre 1983 e successive norme della Comunità economica europea e dal presente decreto. In particolare il predetto decreto ministeriale stabilisce:

a) i sistemi di pesca che possono operare il fermo temporaneo. A tal fine il Ministero acquisirà anche il parere preventivo del comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 6 della legge 17 febbraio 1982, n. 41;

b) l'entità del premio per il fermo temporaneo nei limiti fissati dalla direttiva comunitaria;

c) i periodi dell'anno nei quali il fermo temporaneo deve essere effettuato. Tali periodi possono essere differenziati per compartimento marittimo ovvero per più estese aree di pesca, con eventuale turno di fermo tra le navi che operano nel medesimo compartimento o area;

d) le aree di pesca considerate con priorità in relazione inversa allo sforzo di pesca che vi viene esercitato;

e) le modalità tecniche per il controllo del fermo delle navi e per l'erogazione del premio e dell'indennità giornaliera, con riferimento, per lo svolgimento del fermo delle navi dei produttori facenti parte delle relative associazioni o delle cooperative dei pescatori, al ruolo delle associazioni e delle cooperative medesime;

f) eventuali altre modalità ed adempimenti necessari per l'attuazione del presente decreto ivi comprese, qualora necessarie, le modalità di ripartizione del premio.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 5.

1. Al fine di consentire la sollecita attuazione degli adempimenti previsti dal presente decreto, dal decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26, e dalla legge 5 dicembre 1986, n. 856, i posti di primo dirigente del ruolo amministrativo del Ministero della marina mercantile, comunque non coperti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono conferiti mediante corso-concorso di formazione dirigenziale riservato ai funzionari del medesimo Ministero.

2. Il corso ha la durata di mesi sei e si conclude con una prova scritta a contenuto teorico-pratico ed un colloquio vertenti sulle materie oggetto di insegnamento.

3. La nomina a primo dirigente è fatta secondo l'ordine della graduatoria formata in base al punteggio complessivo riportato dai candidati nelle prove di esame e decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della vacanza in ruolo.

4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate dalla legge 10 luglio 1984, n. 301.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

5.1 LA COMMISSIONE

Al comma 1, sostituire le parole: «sono conferiti mediante corso-concorso di formazione dirigenziale riservato ai funzionari del medesimo Ministero» *con le altre:* «e quelli che si renderanno disponibili fino al 1° gennaio 1988, sono conferiti con gli stessi criteri e modalità dettati per la prima attuazione della legge 10 luglio 1984, n. 301, dall'articolo 1 della stessa legge».

5.2 PATRIARCA

Invito il relatore ad illustrare l'emendamento 5.1.

* SPANO ROBERTO, *f.f. relatore.* Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 5.1, ho sentito quanto ha detto il Ministro. Il mio imbarazzo è determinato dal fatto che in Commissione su questo articolo, che è

stato inserito dal Governo indipendentemente dal contenuto del disegno di legge approvato dalla Camera, si è sviluppato un confronto serrato e la Commissione, a maggioranza, ha deciso di sopprimere tale articolo. Mi trovo quindi nell'imbarazzo, ma anche nell'impossibilità di cambiare l'opinione della Commissione che in tal senso si è espressa.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

DEGAN, *ministro della marina mercantile.* Signor Presidente, come già detto in precedenza, ribadisco il parere contrario del Governo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Resta pertanto precluso l'emendamento 5.2.

Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 5:

Dopo l'articolo 5, inserire i seguenti:

«Art. 5-*bis*.

1. Per il potenziamento e lo sviluppo dei programmi di ricerca dell'Istituto centrale di ricerca applicata alla pesca il contributo ordinario dello Stato, previsto dall'articolo 9 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è elevato a lire 3.000 milioni per l'anno 1987 e a lire 5.000 milioni per gli anni 1988 e 1989.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 1.700 milioni per l'anno 1987 e in lire 3.700 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello Stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento "Ulteriori interventi per la difesa del mare (rifinanziamento della legge n. 979 del 1982)".

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

5.0.1 LA COMMISSIONE

«Art. 5-*ter*.

1. Alla determinazione dell'onere di spettanza nazionale relativo all'applicazione dei regolamenti CEE nn. 355/77, 2908/83, 2909/83, 3722/85 e 4028/86, concernenti azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquacoltura, si provvede con decreto del Ministro del tesoro su proposta del Ministro della marina mercantile.

2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 viene disposto il prelievo delle somme occorrenti dal conto corrente infruttifero di cui alla legge 3 ottobre 1977, n. 863».

5.0.2 LA COMMISSIONE

«Art. 5-*quater*.

1. Non si fa luogo a quanto previsto dagli articoli 3, terzo comma, rispettivamente delle leggi 29 novembre 1980, n. 842, 27 aprile 1981, n. 243, e 6 aprile 1982, n. 183, concernenti la ratifica e l'esecuzione degli scambi di note tra l'Italia e la Jugoslavia per la proroga, rispettivamente al 31 dicembre 1978, al 31 dicembre 1979 e al 31 dicembre 1980, dell'accordo di pesca firmato a Belgrado il 15 giugno 1973.

2. All'onere complessivo di 434 milioni di lire derivante dalla mancata applicazione degli articoli 3, terzo comma, rispettivamente delle leggi 29 novembre 1980, n. 842, 27 aprile 1981, n. 243, e 6 aprile 1982, n. 183, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento complessivo previsto per rifinanziare la legge 17 febbraio 1982, n. 41, per gli anni 1987, 1988 e 1989».

5.0.3 LA COMMISSIONE

«Art. 5-*quinquies*.

1. A valere sugli stanziamenti di cui all'articolo 6, il Ministro della marina mercantile

è autorizzato a concedere alla Regione Emilia Romagna un contributo straordinario di 400 milioni di lire ad integrazione degli stanziamenti previsti dalla Regione stessa per gli interventi a favore degli acquacoltori della Regione le cui scorte sono state danneggiate, nel primo trimestre 1987, da eccezionali carichi inquinanti trasportati dal fiume Po».

5.0.4 LA COMMISSIONE

Ricordo che in merito all'emendamento 5.0.1, come i colleghi hanno sentito, vi è una modifica al secondo comma proposta dalla 5ª Commissione. Vorrei che il relatore esprimesse il proprio parere su tale modifica.

* SPANO ROBERTO, *f.f. relatore.* Signor Presidente, sono favorevole al testo dell'articolo 5-*bis* così come emendato dalla formulazione proposta dalla 5ª Commissione.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

DEGAN, *ministro della marina mercantile.* Signor Presidente, mi rimetto all'Assemblea.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.0.1, presentato dalla Commissione, con la modifica proposta dalla 5ª Commissione ed accolta dal relatore.

È approvato.

Invito il relatore ad illustrare l'emendamento 5.0.2.

* SPANO ROBERTO, *f.f. relatore.* Signor Presidente, con l'emendamento 5.0.2, proposto dalla Commissione, si propone che, per quanto riguarda l'onere relativo all'applicazione dei regolamenti CEE cui si fa riferimento, che prevedono interventi, per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquacoltura, si provveda con un decreto del Ministro del tesoro su proposta del Ministro della marina mercantile. Con lo stesso emendamento si vuole anche precisare che con lo stesso decreto venga disposto il prelievo delle somme occorrenti dal conto corrente infruttifero previsto dalla legge n. 863 del 1977.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

DEGAN, *ministro della marina mercantile.* Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.0.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Invito il relatore ad illustrare l'emendamento 5.0.3.

* SPANO ROBERTO, *f.f. relatore.* Signor Presidente, non mi dilungherò nell'illustrazione perchè dalla lettura si evince il significato dell'emendamento. Il mio parere è ovviamente favorevole.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

DEGAN, *ministro della marina mercantile.* Il parere è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.0.3, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Invito il relatore ad illustrare l'emendamento 5.0.4.

* SPANO ROBERTO, *f.f. relatore.* Signor Presidente, sull'emendamento 5.0.4 il mio parere è ovviamente favorevole; esso risponde ad una particolare situazione che si è determinata in Emilia Romagna, alla quale si è convenuto di concedere un sostegno finanziario. Si tratta di un emendamento approvato unanimemente in Commissione.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

DEGAN, *ministro della marina mercantile.* Il parere del Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.0.4, presentato dalla Commissione.

È approvato.

SPANO ROBERTO, *f.f. relatore.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SPANO ROBERTO, *f.f. relatore.* Signor Presidente, preannuncio la presentazione di un articolo aggiuntivo all'articolo 1 del disegno di legge di conversione.

PRESIDENTE. Prendo atto della sua dichiarazione, senatore Spano. Ricordo che il testo
dei restanti articoli del decreto-legge è il seguente:

Articolo 6.

1. All'onere di lire 45.000.000.000 per l'anno 1987 derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede, quanto a lire 24.350.000.000, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento; quanto a lire 20.650.000.000, mediante corrispondente riduzione del medesimo stanziamento per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando parzialmente lo stesso accantonamento.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Metto ai voti l'articolo 1 del disegno di legge n. 2285, nel testo emendato.

È approvato.

Ricordo che i seguenti emendamenti, tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1, sono stati dichiarati improponibili:

Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

«Art. 1-*bis*.

1. A decorrere dall'anno finanziario 1987, il Ministro della marina mercantile è autorizzato a concedere agli enti portuali sottoindicati un contributo ordinario annuale, per l'espletamento dei compiti di istituto, dell'importo accanto a ciascuno di essi specificato:

a) Provveditorato al porto di Venezia: lire 3.500 milioni;

b) Ente autonomo del porto di Palermo: lire 1.500 milioni;

c) Consorzio autonomo del porto di Civitavecchia: lire 500 milioni.

2. Il contributo ordinario annuale dello Stato in favore del Consorzio autonomo del porto di Napoli, disposto dall'articolo 4 del decreto-legge 11 gennaio 1974, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1974, n. 46, ed elevato a lire 4.000 milioni con la legge 22 dicembre 1979, n. 683, è ulteriormente elevato a lire 6.500 milioni a decorrere dall'anno finanziario 1987.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 8.000 milioni annui a decorrere dall'anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento "Contributo agli enti portuali nazionali".

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.0.1 LA COMMISSIONE

«Art. 1-*ter*.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure della tassa erariale sulle merci imbarcate e sbarcate nei porti, nelle rade e nelle spiagge dello Stato, istituita dal primo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, sono aumentate del 50 per cento rispetto a quelle determinate con l'articolo 6 della legge 1° dicembre 1981, n. 692, di conversione in legge del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546. Tale aumento non si applica nei porti ubicati nel Mezzogiorno e nelle isole, nonchè per il traffico di cabotaggio.

2. Al fine di tener conto del ruolo internazionale del porto franco di Trieste, in attesa della definizione di accordi con gli Stati confinanti in merito alla utilizzazione del porto stesso, l'aumento di cui al comma 1 non si applica altresì in detto scalo.

3. Sono esenti dalla tassa erariale e da quella portuale di cui al primo e secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, e successive modificazioni, tutte le merci caricate sui carri ferroviari e sui veicoli che accedono alle navi traghetto adibite ai collegamenti marittimi tra porti nazionali.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le misure della tassa di ancoraggio e della sopratassa di ancoraggio per le merci in coperta, di cui ai capi I e II del titolo I della legge 9 febbraio 1963, n. 82, sono aumentate di sei volte.

5. Un terzo degli importi riscossi in applicazione della tassa di cui al comma 1 e l'80 per cento degli importi riscossi in applicazione della tassa di cui al comma 4, nei porti rientranti nell'ambito delle giurisdizioni degli enti portuali di Savona, Genova, Civitavecchia, Napoli, Palermo, Venezia e Trieste, nonchè nei porti in cui insistono o sono autorizzate ad operare le aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini di Ancona, Cagliari, Livorno, La Spezia e Messina, sono devoluti ai predetti enti e alle predette aziende. Le somme devolute sono destinate ad investimenti per il miglioramento e il potenziamento delle strutture, delle opere e dei servizi portuali.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il provento complessivo della tassa sulle merci di cui all'articolo 47 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, è devoluto per intero al Provveditorato al porto di Venezia».

1.0.2 LA COMMISSIONE

SPANO ROBERTO, *f.f. relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SPANO ROBERTO, *f.f. relatore*. Signor Presidente, intendo proporre un articolo aggiuntivo. La legge 27 marzo 1987, n. 120, per essere chiari quella che si è occupata dei problemi di Senise, prevedeva, per quei pescatori e acquacoltori che fossero in grado di addurre attraverso una certificazione della capitaneria di porto la prova di un fermo obbligatorio determinato da condizioni atmosferiche avverse nell'ultimo trimestre 1986 e nel gennaio 1987, la corresponsione di un'indennità di 25.000 lire. Le istanze degli interessati dovevano pervenire alle capitanerie di porto, che ne avrebbero certificato le condizioni al Ministero della marina mercantile per l'erogazione del contributo entro 30 giorni.

Sta di fatto che la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della legge, avvenuta il 28 marzo, ha reso difficoltosa, per varie circostanze determinatesi a causa delle festività che sono seguite nel paese, la predisposizione e quindi la raccolta e l'invio delle istanze da parte degli interessati. Con questo emendamento non si vorrebbero riaprire i termini, ma si vorrebbe prorogare di 45 giorni il termine di 30 giorni già previsto dalla legge n. 120.

Propongo pertanto il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Articolo 1-*quater*.

«Il termine di presentazione delle istanze previste dall'articolo 12, comma 5-*bis* del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, è prorogato di quarantacinque giorni».

1.0.3 IL RELATORE

PRESIDENTE. Per questo articolo aggiuntivo non vi sono problemi di copertura finanziaria. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

DEGAN, *ministro della marina mercantile*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.3, presentato dal relatore che, se approvato, diverrà articolo 2 del disegno di legge.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge n. 2285 nel suo complesso, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 1987, n. 102, recante adattamento della capacità di produzione della flotta peschereccia italiana alle possibilità di cattura mediante ritiro definitivo del naviglio e fermo temporaneo delle navi adibite alla pesca marittima».

È approvato.

Resta pertanto assorbito il disegno di legge n. 2173.

Discussione e approvazione di questione pregiudiziale per il disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 1987, n. 85, recante provvedimenti urgenti per la disciplina e la decongestione del traffico urbano» (2272)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 1987, n. 85, recante provvedimenti urgenti per la disciplina e la decongestione del traffico urbano».

PAGANI MAURIZIO, *relatore*. Domando di parlare per proporre una questione pregiudiziale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANI MAURIZIO, *relatore*. Signor Presidente, la Commissione mi ha dato mandato di riferire in ordine ai lavori svolti. Questi lavori si sono articolati in una serie di audizioni delle categorie interessate: sono state effettuate audizioni con l'ACI (Automobile Club Italiano), con l'ANCI (Associazione nazionale comuni italiani), con la Federtrasporti, con l'Unione automobilisti italiani, con diversi assessori ed in particolare con i vigili urbani. Da queste consultazioni ed audizioni sono emersi dei contributi molto importanti che hanno indotto ad una riflessione attenta la Commissione.

Nella successiva discussione, che è proseguita fino a questa mattina, si è evidenziata la necessità di modificare il decreto nel testo presentato. In particolare si sono sottolineate anche alcune inadeguatezze dello stesso decreto per una sua completa applicazione.

Si è evidenziato che non esiste una congruità fra le sanzioni e le violazioni commesse. Bisognerebbe perciò istituire una scala di valori tra la gravità delle violazioni e la corrispettiva gravità delle ammende. Si è sottolineato — e questa è stata un'annotazione contenuta anche nel parere della 1ª Commissione permanente affari costituzionali — che non viene stabilito per i comuni un quadro entro il quale definire le loro deliberazioni per la individuazione delle zone pedonali, ed è quindi lasciato un margine eccessivamente largo alle decisioni dei comuni, cosa che potrebbe comportare diversi criteri di applicazione della legge stessa e quindi

disomogeneità sul territorio nazionale; la Commissione affari costituzionali ha tra l'altro sottolineato che l'articolo 2, al primo comma, contiene un'imperfezione in quanto afferma che «le amministrazioni comunali delimitano le zone di cui all'articolo 1, comma 2, con deliberazione del consiglio immediatamente esecutiva». Sta bene l'immediata esecutività, ma se non è accompagnata dalla data entro la quale deve essere assunta la decisione, rimane un precetto senza molto senso in quanto i comuni sono liberi di decidere quando vogliono, e, al limite, di non decidere nulla: si tratta pertanto di un'imperfezione che deve essere eliminata.

Il terzo comma dell'articolo 2 recita: «le amministrazioni comunali hanno facoltà di riservare superfici di sosta per i veicoli privati ai solo residenti a titolo gratuito ovvero oneroso». Anche in questo caso andrebbe definita meglio la norma in quanto insorgono delicate questioni di riserva di suolo pubblico che presentano anche risvolti costituzionali.

La questione di maggior peso tra quelle rilevate riguarda l'articolo 4, dove si stabilisce che «i comuni destinano integralmente i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni alle norme sulla sosta ed il parcheggio entro i centri abitati al miglioramento e potenziamento delle aree e delle strutture attrezzate per la sosta ed il parcheggio». È evidente che questa disposizione configura un vincolo alle entrate comunali e quindi crea una limitazione alle possibilità che i comuni devono avere di disporre liberamente di questi proventi; si affacciano pertanto anche dei problemi di legittimità di questa norma.

Un altro filone della discussione svolta in Commissione riguardava la opportunità, fatta presente da diversi Gruppi parlamentari intervenuti, di ampliare la materia trattata dal decreto-legge introducendovi quanto meno alcune norme già approvate dal Parlamento — che, per le note ragioni politiche, non hanno trovato la loro definitiva approvazione — relative alla sicurezza stradale. Sembra che un decreto-legge che riguarda il traffico urbano non possa non tener conto anche delle norme sulla sicurezza stradale di cui tanto si parla in Italia e per le quali tanto poco si fa. In particolare ci sono due norme già approvate dai Senato che riguardano l'obbligo delle cinture di sicurezza e la possibilità di effettuare le prove alcolimetriche che non sono state approvate dalla Camera dei deputati, e quindi da parte di parecchi Gruppi si è fatta presente l'opportunità di recepire tali norme in questo decreto-legge.

È parso inoltre di dover considerare il rischio di ridurre il problema del decongestionamento del traffico urbano ai soli aspetti punitivi attraverso l'esaltazione delle ammende, senza dare quanto meno dei segnali in ordine alla creazione delle strutture necessarie al ricovero e alla sosta delle automobili, e quindi in particolare circa l'utilizzazione di un fondo già previsto nella legge finanziaria di quest'anno relativo alle strutture di parcheggio da eseguirsi a carico dello Stato.

Sono state queste le argomentazioni che hanno formato oggetto della discussione in seno alla Commissione. A seguito di questa discussione sono emerse due tendenze, la prima delle quali favorevole alla approvazione del decreto mantenendo le sue linee essenziali ma depurandolo di tutte quelle imperfezioni o elementi di dubbio emersi nella discussione stessa e che ho succintamente ricordato in premessa. L'altro filone, che mi pare essere stato quello più consistente, prevedeva invece di arricchire questo decreto-legge con degli apporti volti a prendere in considerazione le questioni della sicurezza stradale e delle strutture per il decongestionamento del traffico urbano.

Ora è evidente, signor Presidente, che sia seguire un filone, sia seguire l'altro, avrebbe richiesto dei tempi tali da non essere compatibili con le scadenze del decreto (bisogna ricordare che questo decreto scade il giorno 16 maggio). Inoltre, la situazione dei lavori sia al Senato, che si riunirà in seduta domani, ma non terrà altre sedute, sia soprattutto alla Camera, è tale da rendere molto problematica la sua conversione in legge. La Commissione quindi, sentita la dichiarazione del Sottosegretario ai lavori pubblici il quale ha affermato che il Governo è orientato verso la reiterazione di questo decreto e ha altresì

dichiarato di aver preso buona nota dell'andamento della discussione, e quindi di farsi carico di trasferire in sede governativa i contenuti della discussione stessa, che non ripeto in quanto ne ho già parlato in precedenza, ritiene che sarebbe opportuna la interruzione della discussione su questo decreto, invitando il Governo alla sua reiterazione ed arricchimento nei modi, nelle forme e nelle misure che riterrà più opportuni. Sono stato quindi incaricato di esporre in Aula questa decisione della Commissione. (*Applausi dal centro-sinistra*).

PRESIDENTE. Avverto che, a norma dell'articolo 93 del Regolamento, sulla questione pregiudiziale proposta dal senatore Pagani Maurizio può prendere la parola un rappresentante per ogni Gruppo parlamentare per non più di dieci minuti.

LOTTI MAURIZIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOTTI MAURIZIO. Signor Presidente, intervengo solo per esprimere adesione alla richiesta avanzata dal collega Pagani a nome dell'intera Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione pregiudiziale proposta dal senatore Pagani Maurizio.

È approvata.

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 2299

CUMINETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUMINETTI. A nome della 10ª Commissione permanente, chiedo, a norma dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, che sia concessa l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 2299, recante: «Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 1987, n. 128, concernente norme urgenti in materia di agevolazioni della produzione industriale delle piccole e medie imprese e di rifinanziamento degli interventi di politica mineraria».

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la richiesta avanzata dal senatore Cuminetti si intende accolta.

Discussione del disegno di legge

«Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 1987, n. 128, concernente norme urgenti in materia di agevolazioni della produzione industriale delle piccole e medie imprese e di rifinanziamento degli interventi di politica mineraria» (2299) *(Relazione orale)*

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° aprile 1987, n. 128, concernente norme urgenti in materia di agevolazioni della produzione industriale delle piccole e medie imprese e di rifinanziamento degli interventi di politica mineraria»

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 1987, n. 128, concernente norme urgenti in materia di agevolazioni della produzione industriale delle piccole e medie imprese e di rifinanziamento degli interventi di politica mineraria», per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

CUMINETTI, *relatore*. Signor Presidente, il baricentro della competizione economica mondiale si è spostato, negli ultimi anni, sulla innovazione e le aziende hanno puntato su di essa per non perdere quote di mercato, dedicandovi sforzi e risorse crescenti. La strategia dell'innovazione, sia essa volta a realizzare prodotti intrinsecamente nuovi, o intesa come capacità di mantenere le stesse produzioni, ma ottenute con materiali o tecnologie di nuova applicazione, ha aumentato il rischio di impresa, comportato cambiamenti organizzativi, elevato il tempo di recu-

pero per gli investimenti. Ciononostante le imprese hanno dovuto rimodellare la propria struttura industriale lasciandosi guidare principalmente dalla innovazione poichè, analizzando lo scenario internazionale, è emerso che sono proprio le imprese che detengono un maggior contenuto innovativo nell'ambito delle proprie produzioni ad aver acquisito posizioni di dominio. Come le imprese, così gli Stati. Mentre in tutti i paesi industrializzati la politica industriale si va spostando dai problemi di riconversione e ristrutturazione a problemi di contenuto più propriamente tecnologico e innovativo, sempre a causa della serrata competizione sui mercati internazionali, nel nostro paese l'industria manifatturiera deve colmare il *gap* organizzativo e produttivo interno, deve introdurre tecniche e sistemi atti alla ripetibilità del prodotto ed al controllo del processo, con l'assunzione di costi elevati.

In tale sistema l'intervento pubblico diventa condizione essenziale per il riallineamento del nostro settore a quello degli altri paesi industrializzati. E come la ristrutturazione ha costituito nel passato un passaggio interessante per riacquistare la competitività internazionale, così il decreto-legge 1° aprile 1987, n. 128, oggi al nostro esame, riproduce un sistema di interventi che si muove in questa direzione, un sistema di interventi che ha il suo cardine nell'elevato livello tecnologico delle macchine e delle attrezzature agevolabili, un sistema di interventi che consenta di non abbandonare l'azione di sostegno e promozione al settore della piccola e media industria che molto ha contribuito alla vitalità ed alla competitività dell'economia nazionale.

Allo stato delle cose oggi non esisterebbero leggi a sostegno degli investimenti produttivi, per cui le piccole e medie imprese si troverebbero senza strumenti agevolativi per l'ammodernamento e il potenziamento di stabilimenti e di impianti, o per l'introduzione di tecnologie avanzate nei processi produttivi.

La soluzione introdotta dal Governo con il decreto-legge 1° aprile 1987, n. 128, consistente nella riproposizione di interventi del tipo della legge n. 696, e successive modificazioni ed integrazioni, ma con un più elevato livello tecnologico delle macchine ed apparecchiature agevolabili, è di indubbio interesse. La gestione della legge n. 696 del 19 dicembre 1983 aveva consentito al comparto manifatturiero di beneficiare di contributi in conto capitale sull'acquisto di prodotti ad elevata tecnologia, la cui utilizzazione, di fatto, non comportava necessariamente significativi cambiamenti organizzativi, ma soltanto effetti migliorativi nella tecnologia produttiva.

Il nuovo provvedimento vuole permettere all'industria manifatturiera di superare l'attuale *gap* organizzativo e produttivo interno, rispetto ai suoi principali concorrenti mondiali, attraverso l'acquisizione di prodotti ancora di alta tecnologia ma integrati da sistemi di automazione elettronica e informatica.

Lo strumento di incentivazione al nostro esame, utilizzando le positive esperienze della legge n. 696 del 1983, colmerà l'attuale vuoto normativo e contribuirà a porre l'industria italiana in condizioni di concorrenzialità analoghe a quelle dell'industria dei paesi più avanzati.

I contributi concessi ai sensi dei commi 1 e 2 non possono superare, per ogni singola impresa, l'importo di 350 milioni, se ubicata nel centro-nord, e di 600 milioni, se ubicata nel restante territorio. L'onere previsto per l'attuazione della legge è valutato in complessivi 160 miliardi ed è coperto dai fondi residui della legge n. 696 del 1983.

Come le piccole e medie imprese, così il settore estrattivo potrebbe trovarsi privo di strumenti legislativi a causa dell'avvenuta scadenza della legge n. 752 del 6 ottobre 1982. La politica di ricerca e di utilizzazione delle risorse minerarie del paese, avviata con la legge suddetta, rischierebbe di incepparsi, poichè la tipicità e la peculiare natura del comparto abbisognano di tempi sufficientemente lunghi per portare a compimento le attività indispensabili al conseguimento dell'obiettivo prestabilito. Il decreto-legge in esame, proprio per non vanificare i parziali risultati già ottenuti, propone, all'articolo 2, il rifinanziamento per il 1987 della legge n. 752 e, all'articolo 3, l'opportunità offerta

all'ENI e all'IRI di effettuare acquisizioni e compartecipazioni di miniere produttive all'estero.

Questo potrà consentire di scegliere la miniera quando se ne conoscono già le potenzialità e la economicità, trattandosi di miniere già in attività di coltivazione e di diminuire la quota di rischio dell'investimento; potrebbe anche contribuire, in alcune circostanze, a determinare il prezzo delle materie prime per attività di trasformazione a valle.

La spesa complessiva, per il provvedimento in esame, è valutata in 200 miliardi per il 1987. Ritengo che i due provvedimenti siano di estrema rilevanza per il mondo produttivo nazionale e, in modo particolare, per le piccole e medie imprese che assicurano anche un grosso sostegno all'occupazione, per cui invito i colleghi ad approvare il provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Fiocchi. Ne ha facoltà.

FIOCCHI. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, desidero innanzitutto esprimere il mio più vivo apprezzamento al relatore che, con la sua ampia ed articolata relazione, ha esposto un quadro puntuale e preciso del disegno di legge al nostro esame.

Il disegno di legge di conversione del decreto-legge 1° aprile 1987, n. 128, recante norme urgenti in materia di agevolazioni della produzione industriale delle piccole e medie imprese e di rifinanziamento degli interventi di politica mineraria, rappresenta, per quanto riguarda la prima parte del titolo, un qualificato, anche se limitato, atto legislativo di politica industriale che il Ministro dell'industria ha voluto realizzare per venire incontro alle esigenze delle piccole e medie aziende nonchè di quelle artigiane. A tutti è noto che le piccole e medie aziende e quelle artigiane rappresentano un'asse portante nel contesto della politica economico-produttiva italiana e hanno contribuito nel passato, e continuano nel presente, a sostenere i livelli occupazionali e a dare un valido apporto al miglioramento della bilancia commerciale del paese.

L'articolo 1 del disegno di legge di conversione al nostro esame si riallaccia concettualmente alla legge n. 696 del 19 dicembre 1983 che rappresentò il primo passo del ministro dell'industria Altissimo verso il rinnovamento del comparto industriale che doveva effettuare un salto di qualità al fine di poter meglio contrastare la concorrenza estera e nello stesso tempo — i colleghi ricordano — potè dare un impulso al settore delle macchine utensili che si trovava in una fase di accentuata stagnazione. È doveroso ricordare che l'iniziativa raccolse una larghissimo consenso fra gli operatori economici e il numero delle domande di ammissione al contributo a fondo perduto fu così elevato che successivamente venne emanato il decreto-legge 9 aprile 1984, n. 62, per poter rifinanziare la precedente legge consentendo così di continuare quell'opera di ammodernamento tecnologico e permettere alle piccole e medie aziende nonchè a quelle artigiane di attestarsi su posizioni più competitive.

Il disegno di legge di conversione al nostro esame riprende il contenuto del disegno di legge n. 3729 presentato alla Camera dal ministro Altissimo il 7 maggio 1986 e mai discusso dall'altro ramo del Parlamento. Nel corso della discussione in Commissione è stata approvata la nuova stesura dell'articolo 1 volendo recuperare sotto il profilo tecnologico i settori di intervento della legge n. 696 e precisamente quello delle macchine operatrici e delle apparecchiature individuate dal CIPI con delibera del 22 dicembre 1983; questo soprattutto per andare incontro alle imprese artigiane le cui esigenze di un miglioramento della produttività si sono manifestate dopo la scadenza dei termini del precitato decreto-legge 9 aprile 1984, n. 62 col quale era stata rifinanziata la legge n. 696 del 1983. Nel nuovo testo restano naturalmente in essere le facilitazioni per favorire l'automazione dei processi produttivi che rappresentano, rispetto alle precedenti leggi, un salto di qualità sotto il profilo tecnologico dando cioè la possibilità alle piccole e medie aziende nonchè a quelle artigiane, che già in precedenza si erano avvalse

del contributo a fondo perduto, di procedere ulteriormente al miglioramento della tecnologia di processo e di prodotto.

Sotto il profilo più generale l'approvazione dell'articolo 1 del decreto-legge al nostro esame rappresenta, come ho già detto, un atto significativo, anche se limitato, di politica industriale su cui la 10ª Commissione ha compiuto un'ampia ed articolata indagine conoscitiva al termine della quale, come i colleghi ricorderanno, è stato steso un documento in cui venivano indicati i criteri ai quali dovrebbe ispirarsi la politica industriale stessa. Proprio nei criteri menzionati nel documento troviamo al punto 12, lettera *d*) e lettera *e*), due direttrici che consentono di ricondurre il disposto dell'articolo 1 ad un atto, seppur limitato, di politica industriale; precisamente la lettera *d*) parla di contenimento del costo unitario degli incentivi e la lettera *e*) parla di estensione delle procedure automatiche.

Debbo inoltre rilevare che sono stati presentati due emendamenti, l'emendamento 1.0.1 e l'emendamento 1.0.2, ai quali dichiaro formalmente di aggiungere la mia firma, essendo pienamente d'accordo sul loro contenuto. Il primo riguarda il finanziamento della legge n. 902, che ha rappresentato nel passato un validissimo supporto per le piccole e medie imprese. L'accoglimento e l'approvazione di questa legge da parte delle aziende è stata piena e incondizionata, tant'è vero che i fondi si sono esauriti e da parte dell'associazione di categoria da tempo sono stati sollecitati ulteriori stanziamenti. Proprio a cusa dell'esaurimento dei fondi è stato poi anticipato dal Ministero dell'industria il termine della presentazione delle domande in precedenza fissato, creando notevoli difficoltà e vive preoccupazioni nelle imprese, che avevano nel frattempo già assunto impegni di investimento a causa di un ovvio aggravio degli oneri finanziari.

Il secondo emendamento riguarda la costituzione del fondo a favore delle imprese artigiane, che sono sempre state oggetto di particolare attenzione da parte del Ministero dell'industria e del Partito liberale in particolare.

Debbo, inoltre, dichiarare superate le perplessità in ordine all'articolo 2, dopo le modifiche proposte dalla Commissione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pollidoro. Ne ha facoltà.

POLLIDORO. Signor Presidente, signor Ministro, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, il decreto che siamo chiamati a convertire, in materia di agevolazioni a favore della minore impresa, si rende necessario per dotare l'industria interessata di un provvedimento specifico, dato che il decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 1976 è ormai privo di fondi, mentre dal 1985 è esaurita la legge n. 696 del 1983. Come ormai avviene da troppo tempo, si tratta di un provvedimento tampone, adottato con urgenza alla scadenza della legislatura, presentato con la fatidica frase «in attesa di un quadro organico di strumenti di politica industriale» che — come i colleghi sanno — troviamo ormai da numerosi anni in quasi tutti i provvedimenti parziali per finanziare questo o quel settore industriale, mentre non è possibile intravvedere una vera e propria politica industriale all'orizzonte, politica che nemmeno è stata pensata in questi anni dal Governo.

I colleghi ricorderanno che il Gruppo comunista aveva insistito con forza su tale problema in occasione della legge finanziaria per il 1987, proponendo anche emendamenti per adeguare il relativo capitolo di spesa proprio in base alla necessità di intervenire sulla capacità di innovazione tecnologica della minore impresa. Del resto, molti mettono ormai in evidenza la centralità che l'innovazione assume nell'economia avanzata, ma questo sottolinea ancora di più il ritardo del Governo italiano in questo settore.

Inoltre — come è noto — le grandi imprese in questi anni hanno migliorato produttività e bilanci e sono riuscite a superare la fase di ristrutturazione, anche se a prezzi elevati per l'occupazione e per il bilancio dello Stato. Le grandi imprese hanno recuperato in efficienza con una consistente riduzione dei costi e, quindi, hanno potuto avviare un processo di accumulazione che ha loro con-

sentito una innovazione di impianti e di macchinari essenziale per mantenere la competitività dei prodotti italiani sui mercati internazionali.

La piccola e media impresa e le imprese artigiane si sono trovate invece in difficoltà crescente, perchè non dispongono di capitale per finanziare investimenti cospicui in automazione e in macchinari sempre più sofisticati, che sono richiesti ormai dall'evolversi della produzione nelle economie avanzate. Così i costi altissimi dell'alta tecnologia hanno determinato un divario più ampio tra le grandi e minori imprese dal punto di vista tecnologico, un divario che, nella tradizionale evoluzione del sistema industriale, come abbiamo conosciuto nel recente passato, non si era verificato per le note capacità di innovazione e per la flessibilità della minore impresa.

Inoltre, gli investimenti sull'innovazione comportano ora un rischio più elevato ed un tempo di recupero più lungo rispetto agli altri investimenti, come del resto ha messo in evidenza anche il relatore. Infine, bisogna considerare che, nonostante le chiacchiere sul posto in classifica che il nostro paese occuperebbe tra i paesi industrializzati, i dati reali più recenti dimostrano che la produzione industriale è ferma al 1981, mentre gli investimenti in macchine utensili sono ancora al di sotto di quel livello e sono passati dal 5 per cento nel 1980 al 3,9 per cento nel 1986, che pure è stato un anno di un certo sviluppo. Pertanto, il consumo di macchine utensili, proprio nel momento in cui avremmo bisogno di ampliarlo, è stato nel 1986 inferiore del 15 per cento rispetto al 1980. Onorevoli colleghi, è chiaro che con questi ritmi non ci allineeremo mai ai nostri concorrenti come auspicava invece il relatore.

Per quanto riguarda gli ordini al settore delle macchine utensili la situazione che si profila per il 1987 è preoccupante. I dati in nostro possesso evidenziano che il *carnet* ordini del primo trimestre del 1987, sullo stesso periodo del 1986, è il seguente: il mercato interno meno 1,3 per cento, il mercato estero meno 11 per cento. Il totale è meno 5,6 per cento. È una situazione grave, onorevoli colleghi, che sottolinea lo scarto sempre più grande rispetto ai nostri concorrenti esteri. Infatti, è un dato ufficiale quello che dimostra come il tasso di sviluppo dell'automazione in Italia (14 per cento) sia nettamente inferiore a quello realizzato a livello mondiale, che è ben il 30 per cento. Per questo motivo sarebbe stato necessario molto tempo prima un intervento pubblico di ben altra portata e di ben altra consistenza per rilanciare l'innovazione sul piano quantitativo e sul piano qualitativo, cioè per rilanciare tecnologicamente l'insieme dell'apparato industriale italiano.

Il decreto-legge che ci accingiamo a licenziare è un provvedimento parziale, ma certamente necessario, in quanto permette di finanziare le imprese per l'acquisizione di prodotti ad alta tecnologia, ma con l'aggiunta di automazione e di informatica. Questa è la principale innovazione rispetto alla legge n. 696 alla quale il decreto-legge fa riferimento. Tuttavia, nonostante la buona volontà, la minore impresa e l'artigianato incontrano alcune difficoltà e precisamente quella reale di utilizzare tale provvedimento. Questo è un problema che dobbiamo considerare.

Inoltre, il processo di innovazione, oltre alle macchine ad alta tecnologia, comporta l'utilizzo nelle aziende anche di macchine tradizionali. Molti imprenditori e le stesse organizzazioni imprenditoriali hanno sollevato un problema che voglio sottoporre al Governo. Molti hanno osservato che gli altri strumenti di incentivazione (come la legge «Sabatini») risultano più costosi rispetto alla legge n. 696, penalizzando così ancora una volta la minore impresa. Pertanto, credo sia necessario adottare, almeno per il futuro, un provvedimento che, da un lato, riduca i costi per la minore impresa per l'acquisto di macchine tradizionali e, dall'altro lato, aumenti le risorse destinate ad incentivare il maggior numero possibile di imprese allo scopo di generalizzare il processo di innovazione nell'apparato industriale italiano.

Tornando al provvedimento al nostro esame, dobbiamo tener conto delle tendenze

dell'economia internazionale. Basta aprire qualsiasi giornale economico per accertare che le previsioni non sono rosee, anche quelle più ottimistiche di questi giorni dall'OCSE. Per quanto riguarda l'Italia, le nostre esportazioni incontrano crescenti difficoltà per cui occorre intervenire con altri strumenti e cospicue risorse per fronteggiare una situazione come quella che ho descritto. Tuttavia, per l'avvio di questa politica attraverso il provvedimento in esame, la cifra complessiva ascende a circa 220 miliardi. Il decreto-legge rappresenta così una prima boccata di ossigeno che può determinare sia la possibilità di introdurre tecnologie avanzate nelle imprese per allinearsi ai concorrenti nei processi di innovazione anche nei campi della robotica e dell'informatica, per realizzare prodotti nuovi, utilizzare materiali e componenti, introdurre processi produttivi nuovi, sia la ripresa produttiva del settore delle macchine utensili che si trova — come ho detto — in una situazione di preoccupante stasi.

Il provvedimento è stato notevolmente migliorato in Commissione con l'apporto di tutte le forze politiche. Il contributo del Gruppo comunista è stato importante sia per la parte relativa all'innovazione tecnologica a favore delle minori imprese, sia per la parte relativa alla politica mineraria. Per quanto riguarda un altro problema, relativo ai contratti di affitto per il commercio, ci rammarichiamo del fatto che sia stato definito improponibile un emendamento elaborato dalla Commissione.

Il Gruppo comunista ha anche presentato — e sono all'attenzione dei colleghi — alcuni emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi per migliorare la situazione delle aziende ambulanti sul piano rivendicativo, risultato molto importante per la categoria.

Onorevoli colleghi, in linea generale il nostro atteggiamento sul decreto in esame è positivo, nonostante le osservazioni che ho fatto prima. Attendiamo di conoscere le risposte del Governo anche sugli ultimi problemi che ho sottoposto e sugli emendamenti di cui ho parlato per decidere il nostro comportamento complessivo circa il decreto stesso. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Deve ancora essere svolto il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

considerata la grave contrazione dei livelli occupazionali in atto nelle aree minerarie del Paese,

impegna il Governo

a costituire presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un fondo speciale per la concessione di contributi in favore di nuove iniziative imprenditoriali nei comparti produttivi e nei servizi per garantire l'occupazione nelle aree interessate alla crisi dell'attività mineraria.

9.2299.1. CONSOLI, ALIVERTI

CONSOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONSOLI Signor Presidente, nell'illustrare l'ordine del giorno in questione, darò anche le mie personali valutazioni sugli emendamenti proposti dalla Commissione per la parte del decreto che riguarda le attività minerarie, al fine di sveltire i lavori, evitando di intervenire successivamente nel corso del dibattito.

Una parte considerevole di questo decreto riguarda l'utilizzo delle risorse, nell'ambito della legge finanziaria per il 1987, legate alla legge n. 752 del 1982 concernente l'attività mineraria, legge che ormai ha esaurito i propri effetti e che da più parti si riconosce aver bisogno di una modifica. Ci siamo trovati di fronte ad un decreto-legge proposto dal Governo che tentava soltanto di utilizzare gli stanziamenti previsti dalla legge finanziaria per il 1987.

In Commissione, attraverso la presentazione di nostri emendamenti e attraverso una convergenza con gli altri Gruppi e con lo stesso Governo, è stata invece modificata profondamente questa parte secondo la seguente impostazione: primo, aumentare gli stanziamenti per la ricerca di base e la ricer-

ca operativa; secondo, ridurre gli stanziamenti per i ripiani dei *deficit* nel senso di introdurre criteri più rigorosi, come quello di escludere dal calcolo di ripiano dei *deficit* — si parla dell'ENI nella sostanza — le agevolazioni rivenienti dall'applicazione della cosiddetta legge Visentini-*bis*.

Inoltre, a sostegno dell'occupazione in questo settore, che riguarda aree importanti del paese, bisogna introdurre un nuovo criterio di valutazione. Bisogna capire se la miniera deve essere considerata in stato potenziale di coltivazione, e quindi con il personale in cassa integrazione, oppure deve essere tenuta in attività, valutando tra gli oneri proprio il costo della cassa integrazione.

Da questo punto di vista approfitto del fatto che ho la parola per dire che evidentemente vi è un equivoco da parte della Commissione bilancio poichè essa ha dato un parere negativo sull'emendamento che introduce questo concetto. Questo parere negativo è stato dato poichè, a parere della Commissione, l'emendamento comporterebbe un aumento di spesa, mentre in effetti comporta una riduzione di spesa perchè attraverso il nuovo criterio si ridurrà la cassa integrazione e quindi diminuirà la spesa a carico dell'INPS e, perciò, dello Stato. È dunque chiaro che, fino a quando una miniera è in attività, i salari vengono pagati dai proprietari della miniera stessa.

Un altro criterio introdotto è quello di seguire una procedura più rigorosa nella concessione degli incentivi per le acquisizioni estere, nel senso di escludere, per quanto riguarda l'acquisizione di attività minerarie all'estero, di miniere già in produzione, finanziamenti a fondo perduto, orientandosi invece verso finanziamenti agevolati.

Anche da questo punto di vista credo che non si debba tenere conto dell'osservazione della Commissione bilancio perchè anche in questo caso vi è una riduzione della spesa.

Unico neo, a nostro avviso, di questa impostazione riformatrice rispetto alla legge n. 752, è il non aver considerato, benchè da parte nostra sia stata posta all'attenzione dei colleghi e del Governo, la necessità di prevedere anche per questa attività, che riguarda zone importanti del paese, una reindustrializzazione. Infatti, anche con degli interventi più coerenti, rigorosi ed ampi a sostegno dell'attività mineraria, non vi è dubbio che andiamo a mantenere una situazione di contrazione del livello occupazionale, per cui vi è il problema di avviare dei processi di reindustrializzazione in altre attività produttive e nei servizi.

Lo scopo dell'ordine del giorno è di segnalare tale questione e ci auguriamo che su questo punto vi sia consenso poichè riteniamo che nella prossima legislatura si debba andare verso un provvedimento organico di riforma della legge n. 752. Prego perciò il Governo ed i colleghi di accogliere favorevolmente quest'ordine del giorno.

Approfitto ancora del fatto che ho la parola per dichiarare subito la contrarietà mia e della mia parte politica all'emendamento presentato in Aula dal relatore, mirante ad estendere le agevolazioni per le acquisizioni estere, oltre che all'IRI e all'ENI, anche a soggetti privati. La questione è molto delicata: mentre è pacifico e scontato che deve essere incentivata o con finanziamenti a fondo perduto, quando si tratta di ricerca, o con finaziamenti agevolati, quando si tratta di acquisizione di miniere già in attività, l'attività dell'IRI e dell'ENI per evidenti ragioni (nel senso che l'ENI svolge una funzione di ente approvvigionatore e che l'IRI svolge attività minerarie connesse ad attività manifatturiere in alcuni settori di base), molta perplessità solleva invece la proposta di dare incentivazioni così rilevanti ad imprenditori privati che esercitano l'attività mineraria all'estero.

Il problema esiste e, nel momento dell'approvazione della riforma, potremo in maniera più oculata e serena trovare la soluzione giusta. Non mi sembra però che possiamo pensare di dare ad operatori privati che svolgono un'attività di ricerca mineraria all'estero, non secondo interessi nazionali di approvvigionamento, o secondo interessi strategici legati ad alcuni settori di base o ad attività manifatturiere, gli stessi incentivi che diamo all'IRI e all'ENI.

Credo pertanto che il problema vada affrontato con maggiore serenità e richieda un po' più di tempo; pregherei perciò il relatore

di ritirare questo emendamento, visto che neanche con le modifiche al decreto potremo disporre di uno strumento complessivo adeguato alla politica mineraria che è un settore importante per l'economia del nostro paese. Dovremo pensare nella prossima legislatura ad una legge organica di riforma, ed in quella sede — con piena disponibilità — potremo esaminare anche questo problema.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore.

CUMINETTI, *relatore*. Signor Presidente, il relatore riteneva equa questa posizione, e d'altra parte l'ampio dibattito in Commissione ha consentito di approfondire i temi e di trovare un sostanziale accordo; pertanto, proprio per conservare questo spirito, ritiro l'emendamento 3.3 che certamente verrà preso nella giusta considerazione nel momento in cui il Governo presenterà una più che attesa legge complessiva per il settore.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

* PIGA, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Signor Presidente, onorevoli senatori, ringrazio l'intera Commissione per le integrazioni da apportare al decreto-legge, ed un ringraziamento particolare rivolgo al relatore Cuminetti per l'ampia illustrazione che ne ha dato.

Il decreto del Presidente della Repubblica n. 902 e la legge n. 696 del 1983, come è stato ripetutamente detto e come è illustrato nella relazione che accompagna il decreto, hanno cessato la propria operatività; il Governo ed il Parlamento erano impegnati nella ricerca di nuovi strumenti di intervento per una politica industriale adeguata all'attuale fase economica. La crisi parlamentare ha interrotto l'*iter* legislativo e ha reso indispensabile la decretazione d'urgenza per ripristinare, sia pure nel modo strettamente necessario imposto dalla natura del provvedimento di urgenza, gli strumenti normativi indispensabili.

È inutile sottolineare ancora una volta, dopo l'ampia esposizione del relatore Cuminetti e degli intervenuti nel dibattito, l'estrema urgenza di un provvedimento come quello odierno e le conseguenze derivanti dall'esaurimento del decreto-legge n. 902 e dalla «chiusura» della legge n. 696 che rendevano prive di strumenti legislativi di sostegno le piccole e medie imprese del Centro-Nord. È altrettanto superfluo esporre le ragioni che inducono a ritenere che il tema dell'innovazione tecnologica abbia un valore centrale nel quadro della politica economica generale.

Analoghe ragioni sostengono il provvedimento di cui all'articolo 3 per le provvidenze nel settore minerario dopo la scadenza della legge n. 752 del 1982 avvenuta il 31 dicembre 1986.

Per quanto concerne gli emendamenti, nel corso della discussione in Commissione sono stati accolti emendamenti che tutti gli intervenuti hanno ritenuto estremamente utili tra cui anche quelli per il comparto artigiano.

Su questi emendamenti vi è quindi il totale consenso del Governo con l'impegno a riprendere il confronto per rendere questo primo intervento stabile nel tempo.

La parte del decreto-legge che riguarda la politica mineraria ha subìto in Commissione le integrazioni che sono state in questa sede illustrate, tutte con il pieno consenso del Governo.

Circa gli emendamenti sul comparto commerciale dichiarati improponibili, il Governo conferma la sua disponibilità ed il consenso per la sostanza degli stessi, così come predisposti in Commissione.

Qualche parola per quanto riguarda gli emendamenti presentati in Aula e per quanto riguarda le modifiche da introdurre all'articolo 3. Il senatore Consoli ha riconosciuto l'importanza degli emendamenti in senso riformatore e delle linee che ne ispirano il contenuto. L'ordine del giorno presentato dal senatore Consoli e da altri, che si collega ad un dibattito che ha avuto una certa ampiezza nel corso della discussione in Commissione, trova sostanzialmente il Governo molto interessato all'ordine del giorno stesso che accetta come raccomandazione. Per quanto riguarda l'emendamento all'articolo 3, il relatore lo ha ritirato. Resta l'importanza del

problema giustamente sollevato; c'è da un lato una questione generale di parità delle imprese in relazione a questo tipo di attività e dall'altro, tuttavia la necessità di approfondire il problema, come è stato giustamente ricordato, considerando queste iniziative nel quadro dell'interesse generale del nostro paese, che svolge un'azione concreta e continua di acquisizione mineraria all'estero, affinchè il settore energetico e una politica più generale possano contare su una valida iniziativa italiana rispetto alle fonti energetiche all'estero.

Per quello che riguarda il rilievo della Commissione bilancio, in relazione al quale mi pare abbiano risposto molto adeguatamente i senatori, il Governo ritiene che, sia per i profili relativi all'articolo 2-*bis*, sia per i profili relativi all'articolo 3, la copertura vi sia in quanto si tratta di una diversa modalità della spesa e non di maggiori costi rispetto allo stanziamento della legge finanziaria. I dubbi che a questo riguardo possono essere insorti derivano essenzialmente dalla natura del decreto-legge e dall'efficacia temporanea dello stesso provvedimento di urgenza; in particolare, la limitazione di efficacia agli otto mesi del 1987 comportava appunto che venissero sollevati dei dubbi, senonchè il limite di spesa è un limite invalicabile e quindi la trasformazione dell'onere capitale in onere per interessi non infirma il principio e la necessità che ci si mantenga nei limiti dello stanziamento previsto.

PRESIDENTE. Passiamo all'ordine del giorno. Vorrei sapere dal senatore Consoli se egli insiste per la votazione, avendo il Governo dichiarato di accettare l'ordine del giorno come raccomandazione.

CONSOLI. Non insisto.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura del parere espresso, ai sensi dell'articolo 100, settimo comma, del Regolamento, da parte della 5ª Commissione permanente sugli emendamenti presentati al disegno di legge n. 2299.

FILETTI, *segretario*: «La Commissione bilancio e programmazione economica, esaminati gli emendamenti di cui al fascicolo n. 1 (5 maggio 1987), non si oppone all'accoglimento degli emendamenti 1.1, 1.0.2, 2.1, 3.2, 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3 e 1.0.1, al testo del decreto-legge.

Per quanto riguarda in particolare l'emendamento 1.0.1 la Commissione subordina il proprio parere favorevole alla seguente riformulazione dei primi due periodi:

'1. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 25, primo comma, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modificazioni ed integrazioni, è incrementata di 80 miliardi di lire per il solo anno finanziario 1987. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo utilizzando gli accantonamenti "Interventi per le piccole e medie imprese", "Società finanziarie per l'innovazione" e "Servizi all'innovazione per l'impresa minore" '.

La Commissione ritiene altresì opportuno che nel periodo finale dell'emendamento 1.0.1, introduttivo del nuovo articolo 1-*bis*, si chiarisca sia quale è il termine giuridico di riferimento per considerare non utilizzati i fondi assegnati in base alla prima parte della disposizione, sia il fondo specifico della legge n. 46 del 1982 sul quale si intendono trasferire le predette disponibilità non utilizzate; ad un primo esame dovrebbe trattarsi del fondo di cui all'articolo 14 della legge richiamata.

Infine la Commissione esprime parere contrario sugli emendamenti 2.0.1 e 3.1 in quanto essi sembrerebbero comportare oneri pluriennali con copertura invece limitata al solo primo anno».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 1° aprile 1987, n. 128, concernente norme ur-

genti in materia di agevolazioni della produzione industriale delle piccole e medie imprese e di rifinanziamento degli interventi di politica mineraria.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti al testo del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 1.

1. I benefici previsti dall'articolo 1 della legge 19 dicembre 1983, n. 696, e successive modificazioni ed integrazioni, sono concessi a favore delle piccole e medie imprese industriali, individuate ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, lettera *f*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e delle imprese artigiane, per gli ordini emessi entro e non oltre il 30 novembre 1987, aventi per oggetto, congiuntamente o alternativamente, l'acquisizione di:

a) sistemi composti da una o più unità di lavoro gestite da calcolatore elettronico, che governa, a mezzo di opportuni programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico destinate a svolgere una o più delle seguenti funzioni legate al ciclo produttivo: lavorazione, montaggio, manipolazione, controllo, trasporto, magazzinaggio;

b) sistemi di integrazione di una o più unità di lavoro composti da robot industriali o mezzi robottizzati, gestiti da calcolatore elettronico, che governa, a mezzo di opportuni programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico;

c) calcolatori elettronici per l'elaborazione di programmi e di dati destinati al disegno automatico, alla progettazione, alla produzione della documentazione tecnica, alla programmazione e gestione dei flussi produttivi, al controllo ed al collaudo dei prodotti lavorati;

d) pacchetti di programmi per l'utilizzazione delle macchine, dei calcolatori e dei sistemi di cui alle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*). Le agevolazioni non sono ammissibili per i soli pacchetti di programmi nè per la parte di costo eccedente quello delle macchine e delle apparecchiature stesse.

2. I predetti interventi sono concessi alle imprese artigiane anche per l'acquisizione delle macchine operatrici e delle apparecchiature individuate dal CIPI con deliberazione 22 dicembre 1983.

3. I contributi concessi ai sensi dei commi 1 e 2 non possono superare per ogni singola impresa l'importo di lire 350 milioni, se ubicata nel Centro-Nord, e di lire 600 milioni se ubicata nei restanti territori.

4. Agli interventi di cui al comma 2, per la parte relativa alle macchine operatrici ed alle apparecchiature individuate dal CIPI con deliberazione del 22 dicembre 1983, può essere destinata una quota non superiore a lire 30 miliardi.

5. Le modalità, i tempi e le procedure per la presentazione delle domande e per la concessione dei benefici sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. I beni acquisiti con i contributi di cui al presente decreto non possono essere alienati, ceduti o distratti per un periodo di tre anni dalla consegna dei beni stessi. L'inosservanza del divieto determina la revoca del contributo.

7. Nei casi di restituzione del contributo, in conseguenza della revoca, le imprese debbono versare il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data del decreto di liquidazione del contributo.

8. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, settimo comma, della legge 19 dicembre 1983, n. 696, e di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 9 aprile 1984, n. 62, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 giugno 1984, n. 212.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. I benefici previsti dall'articolo 1 della legge 19 dicembre 1983, n. 696, e successive modificazioni ed integrazioni, sono concessi a favore delle piccole e medie imprese industriali, individutate ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, lettera *f*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e delle imprese artigiane, singole o associate, per gli ordini non inferiori a 50 milioni di lire emessi nei 12 mesi successivi all'entrata in vigore del presente decreto, per l'acquisizione delle macchine operatrici e delle apparecchiature individuate dal CIPI con deliberazione 22 dicembre 1983, nonchè di:

a) sistemi composti da una o più unità di lavoro gestite da elaboratore elettronico, che governa, a mezzo di opportuni programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico destinate a svolgere una o più delle seguenti funzioni legate al ciclo produttivo: lavorazione, montaggio, manipolazione, controllo, trasporto, magazzinaggio;

b) sistemi di integrazione di una o più unità di lavoro composti da *robot* industriali o mezzi robotizzati, gestiti da elaboratore elettronico, che governa, a mezzo di opportuni programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico;

c) elaboratori elettronici di programmi e di dati destinati al disegno automatico, alla progettazione, alla produzione della documentazione tecnica, alla programmazione e gestione dei flussi produttivi, al controllo ed al collaudo dei prodotti lavorati:

d) pacchetti di programmi per l'utilizzazione delle macchine, degli elaboratori e dei sistemi di cui alle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*). Le agevolazioni non sono ammissibili per i soli pacchetti di programmi nè per la parte di costo eccedente quello delle macchine e delle apparecchiature stesse.

2. I contributi concessi ad ogni singola impresa ai sensi del comma 1 non possono superare l'importo di lire 350 milioni, elevato a 600 milioni nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

3. Le modalità, i tempi e le procedure per la presentazione delle domande e per la concessione dei benefici sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. I beni acquisiti con i contributi di cui al presente decreto non possono essere alienati, ceduti o distratti per un periodo di tre anni dalla consegna dei beni stessi. L'inosservanza del divieto determina la revoca del contributo.

5. Nei casi di restituzione del contributo, in conseguenza della revoca, le imprese debbono versare il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data del decreto di liquidazione del contributo.

6. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, settimo comma, della legge 19 dicembre 1983, n. 696, e di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 9 aprile 1984, n. 62, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 giugno 1984, n. 212».

1.1 LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

CUMINETTI, *relatore*. La Commissione ha esaminato e ha approfondito lo spirito del provvedimento e, in considerazione del buon esito della legge n. 696 che ha accontentato gli imprenditori e, specialmente, le piccole e medie imprese, per la facilità dell'accesso e per la semplicità della normativa, ed ha consentito di erogare stanziamenti molto elevati, ha ritenuto di modificare leggermente la proposta, sin dall'articolo 1 del decreto, mantenendo l'impostazione dell'articolo 1 per quanto riguarda i punti *a*), *b*) e *c*) (che si riferiscono all'elevato livello tecnologico degli investimenti finanziabili) e recuperando *in toto* quanto previsto dalla legge n. 696. Ciò ha comportato semplificazioni anche per l'assegnazione della quota riservata al settore artigianale, che viene inglobato. Si è fissa-

to, inoltre, un tetto di 50 milioni per gli investimenti. Su questo vorrei, signor Presidente, esporre una precisazione: i 50 milioni di investimento minimo possono essere intesi per un unico investimento, mentre ritengo sia più utile considerarli globalmente, perchè globalmente vanno nella direzione di favorire le piccole e medie imprese. Dopo la parola: «ordini», inserirei quindi la parola «complessivamente», perchè questo consente di chiarire meglio l'espetto della normativa. Con l'articolo 1 si è elevato, da otto mesi a dodici mesi, il termine della durata del provvedimento, e in tal modo lo spirito del provvedimento appare più conforme agli interessi delle piccole e medie imprese, cioè allo scopo per cui è stato presentato.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

PIGA, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Il parere del Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

BAIARDI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAIARDI. Vorrei dichiarare il voto favorevole del Gruppo comunista. Consideriamo positivamente — ed è uno degli elementi che caratterizza il decreto — la formulazione dell'articolo 1 che recupera le finalità della legge n. 696 ed amplia il raggio di intervento e di elaborazione, al quale il nostro Gruppo ha contribuito.

Sono d'accordo con la proposta formulata dal relatore per l'inserimento della parola «complessivamente» dopo la parola «ordini».

ORCIARI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORCIARI. Desidero dichiarare il voto favorevole del Gruppo socialista.

FIOCCHI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIOCCHI. Esprimo il voto favorevole del Gruppo liberale perchè vede, in questo articolo, un atto molto importante, quasi dovuto, verso l'apparato industriale costituito dalle piccole e medie aziende, nonchè da quelle artigiane.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dalla Commissione, con la modifica testè apportata dal relatore.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. Le autorizzazioni di spesa da iscrivere nel capitolo 7545 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'articolo 25, primo comma, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modificazioni ed integrazioni, sono incrementate di lire 80 miliardi per l'anno 1987. All'onere relativo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo utilizzando gli accantonamenti disposti nel fondo speciale di conto capitale con la legge 22 dicembre 1986, n. 910, sotto la voce: Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato "Interventi per le piccole e medie imprese", "Società finanziarie per l'innovazione" e "Servizi all'innovazione per l'impresa minore". La quota di detta assegnazione eventualmente non utilizzata è trasferita al fondo della legge 17 febbraio 1982, n. 46, per gli interventi di cui all'articolo 1 del presente decreto. Il Mini-

stro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, determina l'ammontare della quota da trasferire, tenuto conto delle deliberazioni adottate dal Comitato di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.0.1 ALIVERTI, ORCIARI, PACINI, BAIARDI, VETTORI, PETRILLI, FELICETTI, FIOCCHI

Senatore Aliverti, lei ha ascoltato le proposte di modifica della Commissione bilancio: intende accoglierle?

* ALIVERTI. Sì, signor Presidente, le accetto, perchè riguardano una correzione di carattere formale e pertanto accetto i suggerimenti della Commissione bilancio, anche per quanto riguarda il riferimento ultimo all'articolo 14 della legge n. 46.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

CUMINETTI, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

PIGA, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Il mio parere è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.1, presentato dal senatore Aliverti e da altri senatori, con le modifiche indicate dalla Commissione bilancio ed accolte dai proponenti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo e del relativo subemendamento, proposti con i seguenti emendamenti:

All'emendamento 1.0.2, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «venticinque per cento» *con le altre:* «quindici per cento» *e dopo le parole:* «dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato» *aggiungere le seguenti:* «, mentre quello del residuo dieci per cento è disposto dal Consiglio nazionale dell'artigianato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la istituzione del sistema informativo dell'osservatorio economico nazionale dell'artigianato».

1.0.2/1 BAIARDI, FELICETTI, POLLIDORO, URBANI, MARGHERI, PETRARA, GIANOTTI, CONSOLI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-*ter*.

1. Per il finanziamento dei programmi e progetti di sostegno all'artigianato e la valorizzazione e lo sviluppo delle produzioni artigiane nelle loro diverse espressioni territoriali, artistiche e tradizionali è istituito, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in armonia con i princìpi previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, il "Fondo nazionale per l'artigianato".

2. Il fondo è utilizzato, per una quota pari al settantacinque per cento, direttamente dalle regioni e ripartito ogni anno fra le medesime con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio nazionale dell'artigianato di cui all'articolo 12 della legge 8 agosto 1985, n. 443, in base al numero delle imprese artigiane rapportato alle imprese esistenti in ciascuna regione, moltiplicato per il reciproco del reddito *pro capite* regionale secondo i dati disponibili presso l'Istituto centrale di statistica nel periodo immediatamente precedente la ripartizione. L'importo attribuibile a ciascuna regione non può superare il trenta per cento delle somme impegnate dalla regione stessa nell'anno precedente per interventi in materia di artigianato finanziati con proprie risorse.

3. Per la realizzazione di iniziative di valorizzazione e sviluppo del settore, di rilevanza nazionale o ultraregionale, con riferimento anche ad attività promozionali all'estero, l'u-

tilizzo della restante quota del venticinque per cento è disposto dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Con proprio decreto il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina altresì i criteri, le procedure e le modalità di erogazione delle somme, ivi compresa la verifica di attuazione delle iniziative.

4. Le regioni trasmettono annualmente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una relazione sull'utilizzo dei fondi ad esse trasferiti ai sensi del comma 2.

5. Alla copertura dell'onere, valutato in lire 40 miliardi per il 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione, per lo stesso anno, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando la voce "Provvedimenti di sostegno e di riforma per l'artigianato ed il commercio".

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.0.2 ALIVERTI, ORCIARI, FELICETTI, BAIARDI, FIOCCHI

Invito i presentatori ad illustrarli.

* ALIVERTI. Similmente a quanto avvenuto, signor Presidente, in relazione all'approvazione del decreto-legge n. 9 convertito dalla legge n. 121 del 27 marzo 1987 che ha istituito un fondo nazionale di promozione per il commercio e utilizzando gli stanziamenti contenuti nella finanziaria — con questo aderendo anche ad un auspicio che era stato formulato in sede di approvazione di quel fondo — si introduce in questo disegno di legge una proposta istitutiva del fondo nazionale per l'artigianato. È cioè un parallelo che si costituisce fra i due settori e nello stesso tempo si viene ad istituire un fondo nazionale che ha lo scopo precisato nell'articolo 1-*ter* e che è di competenza, per quanto riguarda l'amministrazione dei fondi, per il 70 per cento delle regioni e per il 30 per cento — così recava almeno la dizione originale di questo emendamento — del Ministero dell'industria. C'è un subemendamento che propone la suddivisione di questo 25 per cento in due parti e credo che le indicazioni suggerite nel subemendamento possano essere accettate.

La finalità del fondo è evidente, cioè di incrementare le possibilità operative delle regioni (fra l'altro si precisa nel comma 2 che l'importo attribuibile a ciascuna regione non può superare il 30 per cento delle somme impegnate dalla regione stessa nell'anno precedente per gli interventi in materia di artigianato finanziati con proprie risorse); viene altresì precisato che l'amministrazione della restante quota del 25 per cento, che credo possa essere ulteriormente suddivisa conformemente alle indicazioni contenute nel subemendamento, venga disposta dal Ministero dell'industria.

Questi sono i termini ed i limiti della istituzione del Fondo nazionale per l'artigianato sul quale debbo dire c'è pieno consenso anche da parte delle organizzazioni nazionali che rappresentano la categoria.

BAIARDI. Rinuncio alla illustrazione del subemendamento dal momento che uno dei presentatori dell'emendamento 1.0.2 si è dichiarato d'accordo con esso.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

CUMINETTI, *relatore*. Sono d'accordo.

PIGA, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.2/1, presentato dal senatore Baiardi e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.2, presentato dal senatore Aliverti e da altri senatori, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 2 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 2.

1. Per consentire nell'anno 1987 la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 20, primo comma, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), della legge 6 ottobre 1982, n. 752, come modificata dalla legge 15 giugno 1984, n. 246, e dalle disposizioni del successivo articolo 3, è autorizzata per l'anno medesimo la spesa complessiva di lire 200 miliardi, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, secondo la seguente ripartizione: per gli interventi indicati dalla lettera *a*), lire 10 miliardi; per gli interventi indicati dalla lettera *b*), lire 10 miliardi; per gli interventi indicati dalla lettera *c*), lire 110 miliardi; per gli interventi indicati dalla lettera *d*), lire 70 miliardi.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Al comma 1, sostituire le parole da: «per gli interventi indicati» *alla fine con le altre*: «per gli interventi indicati dalla lettera *a*), lire 15 miliardi; per gli interventi indicati dalla lettera *b*), lire 20 miliardi; per gli interventi indicati dalla lettera *c*), lire 95 miliardi; per gli interventi indicati dalla lettera *d*), lire 70 miliardi».

2.1 LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

CUMINETTI, *relatore*. La Commissione ha meglio finalizzato gli investimenti favorendo la ricerca di base e la ricerca operativa con questo emendamento 2.1.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

PIGA, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

1. Al quarto comma dell'articolo 14 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, come modificata dalla legge 15 giugno 1984, n. 246, dopo le parole: "un aumento della spesa complessiva" sono aggiunte le seguenti: "ovvero che comportino un aumento di spesa non superiore all'onere a carico dello Stato per il trattamento straordinario di integrazione salariale per gli addetti alla produzione".

2. Il terzo comma dell'articolo 15 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, come modificato dall'articolo 3 della legge 15 giugno 1984, n. 246, è sostituito dal seguente:

"Le perdite di gestione, determinate con l'esclusione degli oneri finanziari e tenendo conto di quote per ammortamenti rapportate all'utilizzo delle immobilizzazioni, sono ripianate nel limite fissato dal CIPI a titolo di contributo a carico dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la relativa spesa è erogata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base del conto economico di esercizio presentato dal concessionario per ogni singola miniera"».

2.0.1 LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo, ricordando che la 5ª Commissione ha espresso parere contrario.

CUMINETTI, *relatore*. Abbiamo esaminato il problema e ci sembrava che, esistendo la

copertura ed essendosi circoscritto l'aumento della spesa al trattamento straordinario di cassa integrazione salariale, si poteva accettarlo. A questo punto comunque mi rimetterei all'Aula.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

PIGA, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Anche il Governo si rimette all'Aula.

FABIANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABIANI. Vorrei sottolineare che la Commissione bilancio ha sì espresso parere contrario, ma in forma dubitativa, cioè ha usato il termine «sembrerebbero». Quindi è chiaro che, se il Governo ci desse un chiarimento maggiore, la riserva potrebbe essere superata.

PIGA, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PIGA, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Precedentemente avevo fornito una risposta all'osservazione della Commissione bilancio sottolineando che non si tratta di mancanza di copertura, ma di una diversa modalità della spesa.

Vorrei aggiungere che gli 80 miliardi vengono prelevati dal capitolo e trasferiti nel fondo di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 902, consentendo le deliberazioni del comitato competente e l'impegno della somma. L'effettiva erogazione dei contributi avverrà pertanto con cadenza annuale, con prelievo in base alle esigenze dell'anno.

In sostanza il Governo riteneva che si potessero superare i rilievi della Commissione bilancio affermando che l'emendamento non comporta maggiori costi rispetto allo stanziamento della legge finanziaria.

FABIANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABIANI. Alla luce delle assicurazioni fornite dal Ministro, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 2.0.1 e 3.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.0.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 3.

1. Il primo comma dell'articolo 17 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, modificata ed integrata dalla legge 15 giugno 1984, n. 246, è sostituito dai seguenti:

«Al fine di promuovere e sostenere l'attività di ricerca mineraria all'estero, sulla base degli indirizzi di cui all'articolo 3, terzo comma, lettera *b*), possono essere concessi all'ENI e, per i minerali di interesse siderurgico, all'IRI, contributi fino al 70 per cento delle spese sostenute all'estero, anche nell'ambito di acquisizioni di partecipazioni in attività di ricerca già istituite, per lo svolgimento di:

a) studi e rilievi di carattere geofisico, geochimico, geologico e giacimentologico;

b) lavori di ricerca operativa;

c) opere infrastrutturali necessarie all'espletamento dell'attività di ricerca mineraria.

Possono inoltre essere concessi ai soggetti di cui al primo comma contributi fino al 70 per cento delle spese sostenute per l'acquisizione o la partecipazione in miniere all'estero già in attività di coltivazione».

2. All'articolo 20, primo comma, lettera *d*), della legge 6 ottobre 1982, n. 752, dopo le parole «ricerca mineraria», sono aggiunte le parole «e l'acquisizione o la partecipazione in miniere».

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole: «possono essere concessi all'ENI» *inserire le seguenti:* «ad altre imprese pubbliche e private di nazionalità italiana non soggette ad alcuna forma di controllo, anche di fatto, da parte dei soggetti esteri e che si qualifichino come operatori consolidati ed attrezzati nello specifico settore minerario di intervento,».

3.3 IL RELATORE

Al comma 1, sostituire il secondo capoverso con il seguente: «Possono essere concesse ai soggetti di cui al primo comma finanziamenti agevolati fino al 70 per cento delle spese sostenute per l'acquisizione o la partecipazione in miniere all'estero già in attività di coltivazione. Il finanziamento agevolato di durata non superiore a quindici anni e con un periodo massimo di preammortamento di cinque anni deve essere rimborsato al tasso di interesse pari al 20 per cento del tasso di riferimento, di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modifiche ed integrazioni, vigente alla data di emanazione del decreto di concessione».

3.1 LA COMMISSIONE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Dopo il secondo comma dell'articolo 17 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, è inserito il seguente:

"Le somme recuperate affluiscono ad un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministro del tesoro al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la promozione dell'attività mineraria all'estero"».

3.2 LA COMMISSIONE

Ricordo che l'emendamento 3.3 è stato ritirato e che sull'emendamento 3.1 il Governo si è già espresso favorevolmente.

Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Invito il relatore ad illustrare l'emendamento 3.2.

CUMINETTI, *relatore*. Tale emendamento si illustra praticamente da sè. I mezzi finanziari di questo fondo è bene che ruotino all'interno del settore. Per cui credo sia questo lo spirito che ha animato la Commissione.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

PIGA, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Il Governo è favorevole all'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Ricordo che il testo dell'articolo 4 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in complessive lire 160 miliardi, si provvede mediante corrispondento utilizzo delle disponibilità esistenti sul Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, derivanti dalle autorizzazioni di spesa per gli interventi di cui all'articolo 1 della legge 19 dicembre 1983, n. 696. La spesa complessiva resta comunque correlata all'importo che verrà effettivamente accertato per le predette disponibilità di cui al richiamato Fondo della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, valutato in complessive lire 200 miliardi per l'anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stan-

ziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento «Politica mineraria».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Passiamo all'esame degli articoli aggiuntivi proposti con i seguenti emendamenti:

Dopo l'articolo 4, inserire i seguenti:

«Art. 4-*bis*.

1. Per il 1987, a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 10 ottobre 1975, n. 517, modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121, alle imprese commerciali, indipendentemente dalle loro dimensioni, ubicate nei territori di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per le spese sostenute, nei limiti massimi di lire 6 miliardi per le società, le cooperative, i loro consorzi, i gruppi di acquisto, i centri operativi aderenti alle unioni volontarie e alle altre forme di commercio associato, alle cooperative di consumo e loro consorzi, anche con la partecipazione di capitale degli enti locali e di altri enti pubblici, e di lire 3 miliardi per le rimanenti imprese, per l'ammodernamento, la ristrutturazione, l'ampliamento e la razionalizzazione delle stesse, possono essere concesse le seguenti agevolazioni:

a) contributi in conto capitale pari al 20 per cento delle spese al netto dell'IVA;

b) finanziamenti agevolati per il 60 per cento delle spese al netto dell'IVA con tasso a carico dell'operatore pari al 30 per cento di quello di riferimento fissato dal Ministro del tesoro.

2. I contratti di finanziamento agevolato ai sensi della legge 10 ottobre 1975, n. 517, come modificata dal decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito dalla legge 27 marzo 1987, n. 121, stipulati nel periodo 1° gennaio 1980-31 dicembre 1984 possono essere rinegoziati tra le parti, compresi gli accollanti, per il debito residuo, previa estinzione anticipata, dando luogo ad un nuovo contratto di finanziamento agevolato ai sensi della citata legge n. 517 del 1975 di durata non superiore ad anni cinque e comunque a quella residuale del contratto estinto se superiore al quinquennio. Gli oneri relativi all'estinzione anticipata del contratto e agli interessi derivanti dal nuovo contratto sono a carico del fondo di cui all'articolo 6 della citata legge n. 517 del 1975.

3. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 15, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "per una spesa massima ammissibile non superiore a lire sei miliardi"».

4.0.1 LA COMMISSIONE

«Art. 4-*ter*.

1. Il conduttore, per il periodo di occupazione dell'immobile intercorso fra la data di scadenza del regime transitorio previsto dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni ed integrazioni, e la data fissata giudizialmente per il rilascio ovvero la data di stipulazione del nuovo contratto ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 15, non è tenuto a corrispondere al locatore alcun aumento di canone, salvo quanto previsto dall'articolo 2 del citato decreto-legge n. 15 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 15, nè il risarcimento del danno, ai sensi dell'articolo 1591 del codice civile».

4.0.2 LA COMMISSIONE

«Art. 4-*quater*.

Gli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540, sono sostituiti dal seguente:

"La riproduzione della descrizione e dei disegni dei brevetti per invenzioni, prevista

dal secondo comma dell'articolo 38 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, può essere effettuata, anche direttamente a cura dell'Ufficio centrale brevetti, mediante microfilmatura ovvero acquisizione su supporto elettronico o opto-elettronico, ed allo stesso modo può essere effettuata la riproduzione degli originali delle domande di brevetto, della documentazione relativa ai brevetti per modelli industriali e per marchi d'impresa, nonchè dei registri di cui agli articoli 5 e 10 del presente decreto. Previa tale riproduzione, dopo l'estinzione dei diritti di brevetto, l'Ufficio centrale brevetti può procedere, anche senza il parere dell'Archivio centrale dello Stato, alla distruzione dei registri dei brevetti, dei registri delle domande e dei fascicoli contenenti gli atti e documenti relativi alle domande di brevetto"».

4.0.3 LA COMMISSIONE

Ricordo che gli emendamenti 4.0.1 e 4.0.2 sono stati dichiarati improponibili.

Invito il relatore ad illustrare l'emendamento 4.0.3.

CUMINETTI, *relatore*. Si tratta di un emendamento tecnico, signor Presidente, per cui credo che il parere non possa che essere favorevole, perchè va nel senso di una maggiore funzionalità del settore.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

PIGA, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Il Governo è favorevole all'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.0.3, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Ricordo che il testo dell'articolo 5 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Metto ai voti l'articolo 1 del disegno di legge, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(*Regime delle autorizzazioni per l'industria della macinazione*)

1. La realizzazione di nuovi impianti di macinazione, l'ampliamento, la riattivazione o la trasformazione di quelli esistenti, nonchè le operazioni di trasferimento o concentrazione, sono sottoposte ad autorizzazione del Ministro della industria, del commercio e dell'artigianato.

2. L'autorizzazione è rilasciata previo accertamento della oggettiva necessità dei fabbisogni in relazione alla situazione generale dell'industria molitoria.

3. L'autorizzazione deve essere conseguita dai richiedenti anteriormente ad ogni iniziativa e prima di dar corso agli adempimenti previsti dalla legge 7 novembre 1949, n. 857».

1.0.1 ALIVERTI

Invito il presentatore ad illustrarlo.

* ALIVERTI. Signor Presidente, questo emendamento si riallaccia al disegno di legge n. 1725 del Governo, con il quale si istituiva un fondo di indennizzo per le attività dismesse nell'industria molitoria. Purtroppo questo disegno di legge non è approdato alla discussione dell'Aula, per cui si è ritenuto, in attesa di una riconsiderazione generale di tutta la materia, di poter eventualmente stralciare una norma in forza della quale le autorizzazioni, anzichè essere rilasciate, co-

me prescrive la legge n. 857, dalle Camere di commercio, vengono preventivamente rilasciate dal Ministero dell'industria.

Le ragioni si evincono facilmente, cioè si vuole consentire un maggiore controllo di tutta l'attività molitoria, evitare di rilasciare ulteriori autorizzazioni e nel contempo seguire più da vicino anche gli eventuali cambiamenti o ristrutturazioni che si dovessero introdurre nell'ambito di queste industrie.

Io credo si tratti di un emendamento che va incontro alle necessità di una industria che versa in una grave crisi, soprattutto per la carenza di disponibilità nei confronti del fabbisogno.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

CUMINETTI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

PIGA, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.1, presentato dal senatore Aliverti, che, se approvato, diverrà articolo 2 del disegno di legge.

È approvato.

Ricordo che il seguente articolo aggiuntivo, proposto con l'emendamento 1.0.2, è stato dichiarato improponibile:

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-*ter*.

(*Commercio ambulante*)

1. Nell'articolo 1, primo comma, della legge 19 maggio 1976, n. 398, le parole "non più di due dipendenti" sono sostituite dalle seguenti: "non più di quattro dipendenti".

2. Nell'articolo 1, ultimo comma, della legge 19 maggio 1976, n. 398, le parole «con la collaborazione di dipendenti purchè in numero non superiore a due» sono sostituite dalle seguenti: "con la collaborazione di dipendenti purchè in numero non superiore a quattro".

3. L'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 19 maggio 1976, n. 398, è sostituito dal seguente:

"Il trasferimento in gestione dell'azienda dei commercianti ambulanti comporta il trasferimento dell'autorizzazione, alle condizioni di cui al comma precedente"».

1.0.2 BAIARDI, FELICETTI, CONSOLI, POLLIDORO, PETRARA, MARGHERI, GIANOTTI, URBANI

Passiamo alla votazione finale.

ORCIARI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORCIARI. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli senatori, a nome del Gruppo socialista esprimo l'adesione ai contenuti del decreto-legge 1° aprile 1987, n. 128, con le modifiche accolte da questa Assemblea. Infatti l'esaurimento sia dei fondi del decreto-legge n. 902 del 1976 sia dell'operatività della legge n. 696 del 1983 hanno privato le piccole e medie imprese del Centro-Nord degli unici strumenti legislativi statali che, sebbene insufficienti rispetto alle esigenze del settore, consentivano però di accedere a finanziamenti a tasso agevolato per l'ammodernamento ed il potenziamento di stabilimenti ed impianti nonchè a contributi a fondo perduto per innovazioni di carattere tecnologico. Il vuoto legislativo determinatosi, ed in attesa che il Parlamento torni a svolgere le proprie funzioni a pieno titolo (e nel nostro caso che possa essere affrontato compiutamente il complesso argomento di un quadro organico di strumenti di politica industriale), ha suggerito la presentazione quanto mai urgente di un provvedimento-ponte che consentisse la continuazione, sia pure in misura ridotta, dell'azione di sostegno già intrapresa a favore delle piccole e medie industrie, nonchè dell'artigianato.

L'accoglimento, inoltre, dell'articolo 1-*bis*) consente di accogliere gli atti deliberativi degli istituti di credito esclusi a seguito di una decisione imprevedibile del Ministero dell'industria, che aveva danneggiato non pochi titolari di piccole e medie industrie che avevano inoltrato le istanze nei termini prescritti.

Nel corso della conversione in legge del presente decreto-legge è stato possibile apportare in Commissione o proporre all'Assemblea una serie di significative integrazioni che hanno ulteriormente ampliato la portata del provvedimento. In questo contesto, accanto alle misure adottate delle quali ho già fatto cenno, appaiono opportuni ed appropriati soprattutto quegli interventi finalizzati a conferire aiuti agli artigiani ed ai commercianti. Si tratta, in particolare, delle norme contenute negli emendamenti oggetto degli articoli 1-*bis*, già trattato, ed 1-*ter* con cui si configurano nuove e più stabili forme di intervento. Accanto al rifinanziamento delle iniziative di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 902 si colloca, infatti, il finanziamento dei programmi e dei progetti di sostegno all'artigianato attraverso il fondo nazionale per l'artigianato che viene appositamente istituito. È un'importante innovazione, che è stata accolta con favore da questa Aula, in quanto è attesa dalle categorie che operano in questo settore produttivo così importante.

Ritengo che nel complesso il provvedimento, con le modifiche proposte, possa essere valutato positivamente anche se molti aspetti riguardanti il settore produttivo sono ancora disattesi. La nuova portata dei suoi benefici dà una boccata di ossigeno che consentirà a molte aziende prospettive più tranquille per il 1987 e buone premesse per il 1988, sempre che le complesse problematiche della produzione trovino adeguata attenzione da parte del nuovo Parlamento. Manca purtroppo all'appello delle integrazioni da approvare l'estensione di provvidenze anche alle aziende che operano nel settore turistico. La proposta avanzata in sede di discussione di questo provvedimento, e da me personalmente caldeggiata, non ha potuto purtroppo trovare l'auspicato accoglimento per la inidoneità della sede manifestata dalla posizione del rappresentante del Governo nonostante la sostanziale validità della norma dallo stesso riconosciuta formalmente. Essa pertanto sarà riproposta prossimamente, non appena si presenterà l'occasione, perchè risulta essenziale per le attese che provengono da questa importante categoria di operatori.

L'attenzione vigile, la volontà delle forze politiche e del Parlamento di sostenere il settore produttivo piccolo e medio e l'originalità delle iniziative imprenditoriali locali è necessario che rimangano sempre vive ed attive perchè sono i cardini di un modello di sviluppo che è tipico del nostro paese, un modello di sviluppo che ha caratteristiche assai benefiche anche su un tessuto sociale che va valorizzato con ogni mezzo, e verso il quale risorse ed impegno non mancheranno mai di dare i loro preziosi frutti. Per questo occorre che lo sforzo migliorativo compiuto nel corso dell'approvazione di questo provvedimento abbia un respiro strategico che si proietti anche nell'azione del prossimo Parlamento.

Per quanto riguarda la componente politica che rappresento, il Partito socialista, non ho dubbi sulle politiche future nei confronti di queste categorie, come del resto dimostra l'impegno assicurato anche nei provvedimenti degli ultimi anni. Esprimo quindi l'auspicio che la nuova legislatura possa consolidare queste posizioni e rafforzare le prospettive di sviluppo di tutto il settore, da quello industriale a quello artigianale e commerciale, e possibilmente a quello turistico, ribadendo il nostro voto favorevole alla conversione del presente decreto e dando atto al relatore ed al Ministro dell'impegno posto nell'esame di questo provvedimento.

BAIARDI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAIARDI. Signor Presidente, già durante la discussione sulla legge finanziaria avevamo posto in rilievo come gran parte delle leggi che, sia pure con molti limiti, avevano

operato nel settore industriale nell'ultimo decennio, fossero in via di esaurimento; tant'è che il nostro Gruppo presentò un pacchetto di emendamenti, purtroppo tutti regolarmente respinti, tendenti ad attivare alcuni sistemi di incentivazione soprattutto per la piccola e media impresa e per l'artigianato. Il fatto che oggi il Governo ravvisi la necessità di non avere un vuoto di interventi di sostegno in attesa di ricomporre un quadro di intervento organico non è che il tardivo quanto positivo riconoscimento delle esigenze che avevamo richiamato appunto durante la discussione sulla legge finanziaria 1987. È un riconoscimento sia pure parziale anche di quanto le piccole e medie imprese e l'artigianato, che certamente non hanno usufruito in questi anni di un'incisiva opera di sostegno come è avvenuto per la grande industria, hanno fatto per lo sviluppo dell'occupazione. Continuiamo comunque a sostenere che uno degli strumenti utili per sostenere l'innovazione e l'autofinanziamento sarebbe quello della detassazione degli utili reinvestiti da parte delle piccole e medie imprese, misura per la quale, ad esempio, vi è già stato un parziale riconoscimento con un provvedimento legislativo per l'industria cinematografica. Purtroppo, questo provvedimento, sul quale tutti i Gruppi si dicono d'accordo, e che costituisce un'indicazione scaturita anche dall'indagine conoscitiva condotta dalla 10ª Commissione industria, commercio, turismo, non è ancora riuscito a trovare uno sbocco in questa legislatura. Al di là di questo provvedimento-ponte, resta quindi l'esigenza di assicurare alcune essenziali condizioni di crescita per la piccola e media industria e per l'artigianato, che riguardano, a nostro avviso, la creazione di migliori condizioni di mercato, l'aumento dei mezzi finanziari alle imprese, il sostegno dell'innovazione e dell'ammodernamento della gestione: sono questi i provvedimenti che vanno, a nostro avviso, armonizzati fra loro per assicurare una maggiore concorrenzialità e potenzialità al nostro apparato produttivo nelle sue componenti minori.

Il nostro sistema economico potrà essere più stabile e — sosteniamo noi — anche la stessa democrazia nel nostro paese potrà essere più sicura nella misura in cui alle piccole e medie imprese e all'artigianato saranno forniti supporti indispensabili, trattandosi di un comparto che è destinato anche a sopperire ad una deficienza organica del nostro mercato del lavoro. Vorrei quindi concludere annunciando il voto favorevole del Gruppo comunista, soprattutto dopo la rielaborazione e l'introduzione dei nuovi articoli che sono stati illustrati. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

Presidenza del vice presidente SCEVAROLLI

ALIVERTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ALIVERTI. Signor Presidente, pur annunciando il voto favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana, che ha notevolmente contribuito a migliorare il testo del decreto-legge, devo qui esprimere il più vivo rammarico per la decisione che è stata adottata di dichiarare improponibili alcuni emendamenti che erano stati peraltro approvati all'unanimità dalla Commissione.

Credo che su questo tema occorrerrà ritornare almeno in sede di Conferenza dei Capigruppo perchè ritengo che nel momento in cui le Commissioni esaminano esclusivamente decreti-legge e cercano di seguire anche un minimo di continuità nell'elaborazione dei testi legislativi, occorra tenere presente lo sforzo che si produce da tutte le parti politiche per arrivare a testi legislativi che comprendano la trattazione di una materia nella maniera più organica possibile.

Perchè ho ricordato queste cose, signor Presidente? Perchè alcuni emendamenti che sono stati approvati in Commissione residuano dalla trattazione di precedenti decreti-legge. Ho già ricordato il decreto-legge n. 9 del 26 gennaio 1987, che è stato ampiamente modificato nel corso della discussione in questo ramo del Parlamento ed accettato dall'altro ramo del Parlamento senza alcuna modifica, ma con una riserva: che nella prossima occasione, cioè trattando materie consimili, si tenesse presente anche la possibilità di estendere le norme del credito agevolato per il commercio al Sud con una nuova normativa. Puntualmente il nostro ramo del Parlamento ha recepito questa istanza proveniente dall'altro ramo del Parlamento, cioè dalla Camera dei deputati; il Governo si è fatto promotore di un emendamento che noi riteniamo abbia il potere di equilibrare anche la suddivisione dei fondi oltre che di utilizzare i residui della legge n. 517, che sono congelati e bloccati perchè fanno parte della quota riservata al Sud. Invece ci siamo visti respingere l'emendamento, che è stato dichiarato improponibile per estraneità della materia.

Signor Presidente, voglio qui sottolineare il fatto che nel momento in cui si trattava di credito agevolato per le piccole e medie industrie abbiamo inteso in senso lato questo tema del provvedimento al nostro esame. Abbiamo perciò introdotto il fondo nazionale per l'artigianato, ritenendo di comprendere tra le piccole e medie imprese anche l'artigianato, ed abbiamo regolato la materia del credito agevolato al commercio, ritenendo anche il commercio un settore di piccole e medie imprese. Aggiungerò di più, signor Presidente, perchè rimanga agli atti di questa seduta ed affinchè la Conferenza dei Capigruppo tenga presente possibilmente anche questa protesta che elevo a nome del Gruppo della Democrazia cristiana: abbiamo recepito un'istanza, che è venuta dal mondo degli operatori, riguardante il comportamento tenuto da alcuni enti pubblici nei confronti di piccole e medie imprese che avevano in affitto immobili di proprietà di questi enti pubblici. Ebbene, nel momento in cui il Parlamento ha approvato la legge n. 15, che regolava i rapporti di locazione per il periodo successivo agli sfratti per i locali non adibiti ad edilizia abitativa, è stata prevista una retrodatazione per quanto riguarda l'applicabilità delle nuove richieste dei canoni. Abbiamo ritenuto questo fatto assolutamente inaccettabile, oltre che contrario ad ogni disposizione di legge. Ma poichè una precedente sentenza della Corte costituzionale, poi regolata in questo ramo del Parlamento da leggi successive, faceva riferimento alla decadenza di norme precedentemente approvate, questi enti pubblici hanno potuto immediatamente prendere la corresponsione dei nuovi canoni.

Abbiamo ritenuto, trattando la materia delle piccole e medie imprese, di regolarla nei particolari. Infatti anche il senatore Orciari, che si era occasionalmente allontanato, ha auspicato nella sua dichiarazione di voto che fosse approvato questo emendamento. Purtroppo invece non è stato approvato perchè dichiarato improponibile. È vero che sono stati apportati alcuni miglioramenti sostanziali per quanto riguarda il disegno di legge originariamente presentato dal Governo, ma la domanda che ancora mi pongo, certamente in maniera perentoria, è questa: perchè non si è accettata una decisione che è stata adottata all'unanimità non solo dalla Commissione competente, cioè la 10ª Commissione? Devo ricordare infatti che anche per la materia che poteva sembrare estranea i presidenti delle due Commissioni interessate hanno espresso, sia pure informalmente, il loro assenso.

Sottolineo la necessità di un esame più scrupoloso, ma ritengo anche che bisogna cercare di interpretare quanto si fa nell'ambito delle Commissioni senza attenersi soltanto all'aspetto formale, ma considerando lo spirito delle decisioni adottate in questo ramo del Parlamento.

In conclusione confermo, a nome del Gruppo della Democrazia cristiana, il voto favorevole al disegno di legge di conversione al nostro esame.

PRESIDENTE. Senatore Aliverti, è giusto che la Presidenza precisi che, quando dichiara improponibile un emendamento, lo fa

perchè esso tratta una materia estranea all'oggetto della discussione, in base a previsioni regolamentari che ha il dovere di rispettare con estremo rigore.

Nella fattispecie vi era qualche emendamento neanche di competenza della Commissione che ha esaminato il provvedimento in sede referente e pertanto la decisione della Presidenza, dal punto di vista regolamentare, è ineccepibile. Restano poi le valutazioni politiche che lei ha fatto, senatore Aliverti, e che evidentemente meritano grande rispetto.

FIOCCHI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIOCCHI. Signor Presidente, molto brevemente vorrei confermare il voto favorevole del Gruppo liberale al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 128.

Voglio qui ricordare alcune considerazioni già espresse in precedenza: il disegno di legge affronta in termini risolutivi il problema della piccola e media azienda e dell'azienda artigiana e pertanto trova il pieno consenso del Gruppo liberale. Si tratta infatti di un provvedimento — come è già stato ricordato da altri colleghi — particolarmente ben visto dalla piccola e media azienda del Nord essendo l'unico strumento rimasto a disposizione di queste aziende (sappiamo che nella Lombardia ad esempio ne esistono moltissime e non a caso questa regione contribuisce al prodotto interno lordo nella misura del 21 per cento).

Era quindi giusto e doveroso, a mio giudizio, che si approntasse uno strumento di sviluppo e di consolidamento dell'attività industriale delle piccole e medie aziende e delle aziende artigiane.

Noto inoltre con favore la convergenza di tutti i Gruppi parlamentari sul rifinanziamento della legge n. 696, ampliato e mirato verso traguardi tecnologicamente più elevati: il Gruppo comunista infatti, che si astenne sul rifinanziamento della legge n. 696, vota oggi a favore di questo provvedimento.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° aprile 1987, n. 128, concernente norme urgenti in materia di agevolazioni della produzione industriale delle piccole e medie imprese e di rifinanziamento degli interventi di politica mineraria».

È approvato.

Ordine del giorno per la seduta di mercoledì 6 maggio 1987

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 6 maggio, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari:

Insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, comma primo, della Costituzione, di opinioni espresse dal senatore Raimondo Ricci. (Doc. XVI, n. 10)

II. Deliberazione sulle conclusioni adottate dalla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, in ordine ai disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1987, n. 163, recante finanziamento integrativo della spesa per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego, del Fondo sanitario nazionale, del fondo comune regionale e del fondo ordinario per la finanza locale, nonchè autorizzazione alla corresponsione di anticipazioni al personale (2323).

2. Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1987, n. 164, recante provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione della giustizia (2324).

3. Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1987, n. 165, recante misure urgenti per la corresponsione a regioni ed altri enti di somme in sostituzione di tributi soppressi e del gettito ILOR, nonchè per l'assegnazione di contributi straordinari alle Camere di commercio (2325).

4. Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1987, n. 168, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti (2326).

5. Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1987, n. 171, recante misure urgenti per il rifinanziamento delle iniziative di risparmio energetico di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 308, e del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980. n. 784 (2327).

III. Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 1987, n. 101, recante copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia (2284).

2. Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 1987, n. 129, recante interventi in materia di riforma del processo penale (2300).

La seduta è tolta (*ore 18,50*).

DOTT. PIERO CALANDRA
Consigliere preposto alla direzione
del Servizio dei resoconti parlamentari

Allegato alla seduta n. 589

Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 23 aprile 1987 è stato presentato il seguente disegno di legge di iniziativa dei senatori:

LA VALLE, NAPOLEONI, GOZZINI, ULIANICH e OSSICINI. — «Concorso internazionale per la conversione della base militare di Comiso, dopo la rimozione dei missili nucleari ivi installati» (2320).

In data 24 aprile 1987 è stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

SAPORITO, MAZZOLA, RUFFILLI, COLELLA e PINTO Michele. — «Norme urgenti per la perequazione del trattamento di quiescenza dei dipendenti pubblici» (2321).

In data 28 aprile 1987 è stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

GIUSTINELLI, BISSO e VISCONTI. — «Riforma del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e delle aziende collegate» (2322).

Disegni di legge, assegnazione

In data 2 maggio 1987, i seguenti disegni di legge sono stati deferiti

— in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

«Conversione in legge del decreto-legge 16 aprile 1987, n. 146, recante disciplina temporanea dei corsi per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato e provvedimenti urgenti a favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» (2314), previo parere della 5ª Commissione.

La 1ª Commissione permanente riferirà all'Assemblea nella seduta del 5 maggio 1987, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, sulla sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia):

«Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1987, n. 164, recante provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione della giustizia» (2324), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione.

La 1ª Commissione permanente, udito il parere della 2ª Commissione, riferirà all'Assemblea nella seduta del 6 maggio 1987, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, sulla sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

alla 5ª Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio, partecipazioni statali):

«Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1987, n. 163, recante finanziamento integrativo della spesa per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego, del fondo sanitario nazionale, del fondo comune regionale e del fondo ordinario per la finanza locale, nonchè autorizzazione alla corresponsione di anticipazioni al personale» (2323), previ pareri della 1ª, della 6ª e della 12ª Commissione.

La 1ª Commissione permanente, udito il parere della 5ª Commissione, riferirà all'Assemblea nella seduta del 6 maggio 1987, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, sulla sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

«Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1987, n. 165, recante misure urgenti per la corresponsione a regioni ed altri enti di somme in sostituzione di tributi soppressi e del gettito ILOR, nonchè per l'assegnazione di contributi straordinari alle Camere di commercio» (2325), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 10ª Commissione.

La 1ª Commissione permanente, udito il parere della 6ª Commissione, riferirà all'Assemblea nella seduta del 6 maggio 1987, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, sulla sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione.

In data 4 maggio 1987, i seguenti disegni di legge sono stati deferiti

— in sede referente:

alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

«Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1987, n. 168, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti» (2326), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 6ª, della 10ª e della 12ª Commissione.

La 1ª Commissione permanente riferirà all'Assemblea nella seduta del 6 maggio 1987, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, sulla sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

alle Commissioni permanenti riunite 5ª (Programmazione economica, bilancio, partecipazioni statali) *e 10ª* (Industria, commercio, turismo):

«Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1987, n. 170, recante misure urgenti per il rifinanziamento delle iniziative di risparmio energetico di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 308, e del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784» (2327), previo parere della 1ª Commissione.

La 1ª Commissione permanente, udito il parere delle Commissioni permanenti riunite 5ª e 10ª, riferirà all'Assemblea nella seduta del 6 maggio 1987, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, sulla sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione.

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), in data 28 aprile 1987, il senatore Segreto ha presentato una relazione unica sui seguenti disegni di legge:

«Adattamento della capacità di produzione della flotta peschereccia italiana alle possibilità di cattura mediante ritiro definitivo del naviglio e fermo temporaneo della navi adibite alla pesca marittima» (2173) (*Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bernardi Guido; Ciancio ed altri*) (*Approvato dalla 10ª Commissione permanente della Camera dei deputati*);

«Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 1987, n. 102, recante adattamento della capacità di produzione della flotta peschereccia italiana alle possibilità di cattura mediante ritiro definitivo del naviglio e fermo temporaneo delle navi adibite alla pesca marittima» (2285).

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici

Il Ministro dei lavori pubblici ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del professor Domenico Zampaglione a Presidente del Consorzio del Ticino (n. 283).

Tale richiesta, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, è stata deferita, in data 24 aprile 1987, alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni).

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare concernente la proposta di nomina del dottor Giuseppe Reggio a Presidente della Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie, intendendo revocata ogni precedente proposta in merito (n. 284).

Tale richiesta, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, è stata deferita in data 28 aprile 1987, alla 11ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale).

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare concernente la proposta di nomina del professor Claudio Morgagni a Presidente dell'Istituto italiano di medicina sociale, intendendo revocata la richiesta di parere relativa alla nomina del dottor Giuseppe Giannattasio a Presidente dell'Istituto suddetto (n. 285).

Tale richiesta, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, è stata deferita in data 29 aprile 1987, alla 11ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale).

Governo, ritiro di richieste di parere per nomine in enti pubblici

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con lettera in data 24 aprile 1987 pervenuta il 27 aprile, ha dichiarato, in relazione alle norme di cui all'articolo 18 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, di voler intendere ritirata la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina dell'avvocato Eupremio Mautarelli a Presidente della Cassa marittima meridionale per gli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha inviato, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la comunicazione concernente la nomina del signor Franco Annechini e del signor Alberto Cesarin a membri del Consiglio generale dell'Ente autonomo per le Fiere di Verona.

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo).

Con lettera del 15 aprile 1987, il Ministro dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 323 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato, con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica — emanati nel primo trimestre 1987 — concernenti lo scioglimento dei consigli comunali di Diamante (Cosenza), Golfo Aranci (Sassari), Strongoli (Catanzaro), S. Polo de' Cavalieri (Roma), Casaleone (Verona), Colognola ai Colli (Verona), Ventimiglia (Imperia), Lagonegro (Potenza), Venafro (Isernia), Prunetto (Cuneo), Forlì del Sannio (Isernia), S. Michele Salentino (Brindisi), Camogli (Genova) e Caivano (Napoli).

Nello scorso mese di aprile i Ministri competenti hanno dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 7 della legge 27 luglio 1962, n. 1114, delle autorizzazioni revocate o concesse a dipendenti dello Stato per assumere impieghi o esercitare funzioni presso enti od organismi internazionali o Stati esteri.

Detti elenchi sono depositati in Segreteria a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro per la funzione pubblica, con lettera in data 23 aprile 1987, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, primo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93, la relazione sull'ipotesi di accordo riguardante la rinnovazione delle disposizioni di cui agli articoli 46, 63 e 64 del decreto del Presidente della Repubblica 348/83 emanato il 28 giugno 1983 e recante «Norme risultanti dalla disci-

plina prevista dagli accordi per il trattamento economico del personale delle Unità sanitarie locali», con allegata copia dell'ipotesi di accordo di cui sopra.

La documentazione anzidetta sarà inviata alla 12ª Commissione permanente.

Il Ministro della difesa, con lettera in data 30 aprile 1987, ha trasmesso copia del verbale della riunione del 24 marzo 1987 del Comitato previsto dall'articolo 23 della legge 18 agosto 1978, n. 497, modificata ed integrata dalla legge 28 febbraio 1981, n. 47, concernente l'acquisizione da parte del Ministero della difesa di immobili da destinare ad alloggi di servizio per le Forze armate.

Il verbale anzidetto sarà inviato alla 4ª Commissione permanente.

Il Ministro dei trasporti, con lettera in data 30 aprile 1987 — in ottemperanza all'ordine del giorno 0/349-D/1/8, accolto dal Governo nella seduta del 31 luglio 1985, in sede di discussione presso l'8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del disegno di legge: «Interventi di ampliamento e di ammodernamento da attuare nei sistemi aeroportuali di Roma e Milano» (349-D) — ha inviato copia delle convenzioni di concessione dei lavori da eseguirsi negli aeroporti di Roma Fiumicino e di Milano Malpensa, previste dall'articolo 4 della legge 22 agosto 1985, n. 449.

La documentazione anzidetta sarà inviata all'8ª Commissione permanente.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettere in data 23 aprile 1987, ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle sentenze, depositate nella stessa data in cancelleria, con le quali la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale:

del combinato disposto del terzo e del settimo comma, numero 3, dell'articolo 20 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, in quanto nega il diritto alla pensione di reversibilità ai figli maggiorenni inabili al lavoro allorchè a qualsiasi titolo abbiano un reddito proprio; e — in applicazione dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 — ha dichiarato altresì l'illegittimità costituzionale del combinato disposto del terzo e del settimo comma, numero 3, dell'articolo 20 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, in quanto nega il diritto alla pensione indiretta ai figli maggiorenni inabili al lavoro allorchè a qualsiasi titolo abbiano un reddito proprio, e dell'articolo 20, settimo comma, numero 3, della legge 2 febbraio 1973, n. 12, nella parte in cui prevede la perdita del diritto alla pensione indiretta o di reversibilità ai figli maggiorenni inabili al lavoro «o quando a qualsiasi titolo abbiano un reddito proprio». Sentenza n. 145 del 10 aprile 1987 (*Doc.* VII, n. 153);

degli articoli 44, comma 1, del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 e 26 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, e 7, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nei limiti in cui li richiama, nella parte in cui, nelle controversie di impiego di dipendenti dello Stato e degli enti riservati alla giurisdizione esclusiva amministrativa, non consentono l'esperimento dei mezzi istruttori previsti negli articoli 421, commi da 2 a 4, 422, 424 e 425 del codice di procedura civile novellati in virtù della legge 11 agosto 1973, n. 533. Sentenza n. 146 del 10 aprile 1987 (*Doc.* VII, n. 154).

Detti documenti saranno inviati alle competenti Commissioni permanenti.

Corte costituzionale, ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per i giudizi di legittimità

Nello scorso mese di aprile sono pervenute ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

Tali ordinanze sono depositate negli uffici del Senato a disposizione degli onorevoli senatori.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Corte dei conti, con lettere in data 21 e 28 aprile 1987, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

dell'Ufficio italiano dei cambi, per gli esercizi dal 1981 al 1983 (*Doc.* XV, n. 138);

della Lega italiana per la lotta contro i tumori, per gli esercizi dal 1981 al 1985 (*Doc.* XV, n. 139);

dell'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli enti locali (INADEL), per gli esercizi dal 1983 al 1985 (*Doc.* XV, n. 140).

Detti documenti saranno inviati alle competenti Commissioni permanenti.

Parlamento europeo, trasmissione di documenti

Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di quattro risoluzioni, approvate da quall'Assemblea rispettivamente il 9 marzo 1987 la prima, il 10 marzo 1987 la seconda e il 12 marzo 1987 le restanti due:

«sul rispetto e il rafforzamento delle norme internazionali del lavoro» (*Doc.* XII, n. 195);

«recante chiusura della procedura di consultazione del Parlamento europeo sul progetto di protocollo recante revisione del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee dell' 8 aprile 1965 per quanto riguarda i membri del Parlamento europeo» (*Doc.* XII, n. 196);

«sul naufragio del traghetto *Herald of Free Enterprise*» (*Doc.* XII, n. 197);

«sui problemi inerenti al diritto d'asilo» (*Doc.* XII, n. 198).

Detti documenti saranno inviati alle competenti Commissioni permanenti.

Consigli regionali, trasmissione di voti

È pervenuto al Senato un voto della regione Piemonte.

Tale voto è stato trasmesso alla competente Commissione permanente.

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta, annunzio

ZITO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Premesso:

che la provincia di Reggio Calabria è stata colpita, nel marzo del 1987, da fortissime e prolungate gelate che hanno provocato gravissimi danni alle colture agrumicole;

che il Ministro dell'agricoltura ha dichiarato, con proprio decreto, il carattere di eccezionalità dei suddetti eventi calamitosi;

che nell'elenco dei comuni della provincia di Reggio Calabria, allegato al suddetto decreto, non figura Caulonia, che è il massimo centro agrumicolo della zona jonica, nè figurano altri comuni egualmente colpiti dalle gelate.

si chiede di conoscere le ragioni di tale esclusione, che appare del tutto immotivata, e di sapere se il Ministro interrogato non intenda riparare a tale situazione attraverso la emanazione di un decreto integrativo.

(4-03913)

PECCHIOLI, POLLASTRELLI, PIERALLI, MAFFIOLETTI, ANTONIAZZI, CANNATA, MORANDI, NESPOLO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e delle finanze.* — Il 25 luglio 1987 scade la prima rata per il pagamento della «tassa sulla salute» per milioni di artigiani e commercianti. I senatori comunisti ritengono che sia necessario correggere la regressività del contributo sociale di malattia per il 1987, avviare il passaggio graduale del finanziamento del servizio sanitario nazionale dal sistema contributivo a quello della fiscalità generale e per questo cancellare in via definitiva dal 1988 l'iniqua «tassa sulla salute», così come già proposero durante l'esame della finanziaria 1987.

Queste proposte, respinte dal pentapartito in occasione del varo della finanziaria, provocarono un impegno da parte del Ministro del tesoro a provvedere tempestivamente, a legge finanziaria approvata, a presentare al Parlamento un apposito provvedimento legislativo.

Poichè a tutt'oggi l'impegno assunto dal Governo è stato completamente disatteso, in considerazione della ormai prossima scadenza di pagamento, per artigiani e commercianti, del 25 luglio, e della crisi politica in atto che ha provocato lo scioglimento del Parlamento, gli interroganti chiedono di sapere se non si ritiene necessario intervenire con un provvedimento d'urgenza contenente le seguenti misure:

1) l'unificazione di tutte le scadenze di pagamento della «tassa sulla salute» al 25 ottobre 1987;

2) la riduzione della percentuale del contributo al fine di correggerne l'iniquità e la regressività per il 1987.

(4-03914)

GOZZINI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Premesso:

a) che il giorno 22 aprile 1987 il rapido 908 Roma-Bologna delle ore 19,45 ha subìto un ritardo in partenza di ben 45 minuti;

b) che il personale del treno e della stazione Termini presente sul binario dichiarava con imbarazzo ai viaggiatori in attesa di ignorare le ragioni del ritardo,

si chiede di conoscere la causa di tale disservizio, le relative responsabilità e le misure adottate.

(4-03915)

MAZZOLA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere quali iniziative intenda assumere per ovviare ai gravissimi inconvenienti determinatisi nella realizzazione dei programmi di ammodernamento della piccola e media impresa industriale in Piemonte a seguito dei seguenti fatti:

con telex del 17 gennaio 1987 il Ministro dell'industria, in relazione ai finanziamenti agevolati di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 1976, aveva stabilito due tassative prescrizioni: con la data del 7 febbraio 1987 veniva imposto agli istituti di credito il termine entro il quale gli stessi potevano adottare gli atti deliberativi per la concessione di prestiti agevolati e con la data del 6 maggio 1987 si prevedeva il termine entro il quale gli stessi istituti di credito dovevano inviare al Ministro dell'industria le predette delibere corredate dalla relativa documentazione;

successivamente, con telex del 7 aprile 1987, il Ministro dell'industria, stravolgendo la predetta procedura, anticipava il termine del 6 maggio al 6 aprile, adducendo non meglio specificati motivi di carenza di disponibilità finanziarie;

quest'ultimo provvedimento è giunto del tutto inatteso, considerato che il Ministero dell'industria, alla data del 7 febbraio, conosceva esattamente l'ammontare delle operazioni deliberate dagli istituti di credito, per cui, se sussistevano carenze di disponibilità, da quella data, semmai, avrebbe dovuto trarre le relative conseguenze.

L'aver fatto decorrere due mesi ha legittimato l'operato degli istituti nel raccogliere la documentazione riguardante la realizzazione dei programmi di investimento, per i quali gli operatori della piccola e media impresa industriale avevano, a loro volta, assunto impegno verso terzi. Sono facilmente immaginabili le negative conseguenze che andranno ad incidere sia nel triplice rapporto Ministero dell'industria-istituti-operatori economici, sia sul piano occupazionale, sia sotto il profilo della produttività.

Una possibile soluzione alla predetta incresciosa situazione potrebbe ravvisarsi nel far affluire nel decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 1976 parte delle disponibilità finanziarie recate dal decreto-legge 1° aprile 1987, n. 128, attualmente in fase di conversione presso la Commissione industria del Senato, anche in considerazione del limitato onere a carico dello Stato; di contro verrebbero agevolate operazioni di prestito per circa 500 miliardi che danno luogo ad investimenti finali per oltre 1000 miliardi.

In particolare, il Mediocredito piemontese ha in sospeso 23 operazioni deliberate per 13 miliardi di lire in favore di piccole e medie

imprese piemontesi, comportanti investimenti per circa 26 miliardi che resterebbero esclusi da qualsiasi appoggio finanziario. Il modesto onere statale (circa 10 miliardi all'anno) consentirebbe alla piccola e media impresa la realizzazione dei programmi di investimento rispristinando quell'indispensabile rapporto di fiducia verso le istituzioni.

Di fronte alla gravità della situazione descritta ed all'assoluta urgenza di provvedere a risolverla, l'interrogante chiede al Ministro dell'industria una urgente risposta scritta.

(4-03916)

MAZZOLA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare nei confronti della gravissima situazione determinatasi all'UTE di Cuneo, con particolare riferimento alla sezione nuovo catasto fabbricati.

Da oltre un anno presso gli uffici di cui sopra si è creata una insopportabile situazione di disagio per i cittadini che si debbono recare presso tali uffici e per i professionisti che vi si rivolgono quotidianamente per l'espletamento delle pratiche loro affidate. Infatti, a parte le interminabili «code» che gli stessi debbono fare, fin dalle prime ore del mattino, ulteriori gravissimi disagi si preannunziano con l'approssimarsi di nuovi termini di scadenza, quali la presentazione di denunce dei redditi, il termine ultimo per le denunce relative al condono edilizio e il termine di presentazione delle denunce catastali di variazioni e nuove edificazioni di fabbricati.

Gli interventi posti in essere da parte dei responsabili dei predetti uffici per tentare un miglioramento della situazione non hanno sortito gli effetti sperati, ragion per cui è ora indispensabile un intervento, immediato e concreto, da parte del Ministero delle finanze perchè vengano ricercate soluzioni più ragionevoli e meno gravose, tali da permettere ai cittadini ed agli operatori professionali un normale ed agevole accesso a tali uffici pubblici, tenendo conto del fatto che l'espletamento delle pratiche presso di essi è sottoposto a prescrizioni di legge, con termini di scadenza e conseguenti sanzioni pecuniarie per il loro mancato rispetto, sanzioni che pare abnorme porre a carico dei cittadini quando discendono dalla impossibilità oggettiva di rispettare i termini di legge a causa della situazione di inagibilità degli uffici a ciò preposti.

Si chiede pertanto al Ministro delle finanze se non ritenga di farsi carico di tale gravissima situazione adottando con immediatezza i necessari provvedimenti.

(4-03917)

MELOTTO. — *Ai Ministri dei trasporti e del bilancio e della programmazione economica.* — Premesso:

che il nuovo PRS (Piano regionale di sviluppo) ed il PTRC (Piano territoriale regionale di coordinamento) prevedono per le aree marginali del Basso Veneto, in particolare del Polesine, un potenziamento delle infrastrutture di collegamento tra il mare Adriatico (Chioggia e Porto Levante) e Legnago-Verona-Mantova-Cremona e che a tale scopo sono in corso i lavori per il completamento della idrovia Fisaro-Tartaro-Canal Bianco-Po di Levante-Chioggia, per 100 miliardi circa, con fondi FIO e regionali;

che è in via di completamento la superstrada Transpolesana (Verona-Legnago-Rovigo-Adria-Strada Romea) e tutto ciò al fine di realizzare un sistema integrato di trasporto idrovia-strade-ferrovie, fra Chioggia e Verona-Mantova (via Legnago), onde potere con maggiore speditezza raggiungere il retroterra padano, senza dover passare per la intasatissima linea pedemontana, che necessita sempre più di una linea alternativa, se si vuole realisticamente decongestionare il traffico;

che è pure in fase di avanzata costruzione il completamento del nuovo porto di Chioggia;

che non si comprendono, dopo le premesse di cui sopra, le motivazioni per le quali l'ente Ferrovie dello Stato, nel testo di delibera predisposto per il prossimo consiglio di amministrazione sul programma di investimenti per i prossimi anni, di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 1986, n. 910, per un ammontare di ben 41.000 miliardi di lire, al fine di aggiornare e potenziare la rete ferroviaria del no-

stro paese, non preveda nè accenni a stanziamenti adeguati all'ammodernamento della linea Chioggia-Rovigo-Legnago e, da qui, della linea Nogara-Mantova, supporto tanto indispensabile per la concreta fattibilità del sistema integrato di trasporto, di cui trattasi nella presente interrogazione;

che, anche se, ad un esame superficiale, la linea in questione, analizzata freddamente, alla luce anche del decadimento almeno in parte registrato in questi anni, potrebbe risultare nella politica di economicità aziendale, perseguita dall'ente Ferrovie dello Stato, per ciò che concerne il traffico passeggeri, tale da potersi annoverare tra i cosiddetti «rami secchi», per cui questa omissione potrebbe rappresentare il preludio ad una sua disattivazione, tuttavia, se la si considera — come in effetti è catalogabile — una linea di interesse regionale contestuale col prossimo sviluppo idroviario padano, che ha già comportato investimenti pubblici per centinaia di miliardi, si comprende benissimo come essa faccia parte integrante di una programmazione ormai consolidata da anni a livello regionale e nazionale (del resto, già il comitato regionale della programmazione economica per il Veneto — emanazione del Dicastero del bilancio — nel 1968 aveva identificato per l'area depressa del Basso Veneto questo tipo di sistema infrastrutturale allo scopo di recuperare dall'isolamento le aree depresse basso-padane per il loro reinserimento in una logica di collegamento col Trentino-Alto Adige e le aree interne della Lombardia);

che, da ultimo, si ravvisa nell'omissione e nel disinteresse dimostrati per il tratto di linea ferroviaria in questione (forse accogliendo tacitamente le sollecitazioni pervenute da qualche parte per la sua disattivazione), una seria compromissione delle fondamenta sulle quali poggia la programmazione dello sviluppo delle aree depresse meridionali del Veneto,

tutto ciò premesso, l'interrogante chiede ai Ministri in indirizzo che gli vengano forniti tutti i chiarimenti necessari onde confermare che le scelte compiute in questi anni, ai vari livelli, non risultino pregiudicate da autonome fuoriuscite dal disegno complessivo più volte ribadito, affinchè le legittime aspirazioni di quelle popolazioni trovino positiva conferma.

(4-03918)

FINOCCHIARO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se, nel deliberare, a partire dal mese di giugno 1987, la soppressione della fermata dei treni 506 (Lecce-Milano) e 508 (Lecce-Trieste) nella stazione di Molfetta, si è considerato il danno devastante che dalla iniziativa deriverebbe alle economie delle città di Molfetta e di Terlizzi, che traggono sostegno essenzialmente dalla esportazione di prodotti ittici ed agricoli, che non consentono nè ritardi nè trasbordi nelle fasi di trasporto.

La città di Molfetta (65.000 abitanti) ha nell'attività peschereccia il nucleo vitale delle sue attività produttive e finanziarie (120 natanti, 3.600 tonnellate di pescato commercializzato ed esportato, 4.000 marittimi) e nella produzione ed esportazione dei prodotti caseari (latticini freschi) la più notevole delle attività economiche complementari.

La città di Terlizzi (24.000 abitanti, 30 miliardi di fiori fatturati) costituisce, oggi, il centro di produzione, mercato ed esportazione dei prodotti floricoli più importanti di tutta l'area centrale, meridionale ed insulare del paese.

La soppressione delle fermate dei due treni (ore 12 e ore 20,10) paralizzerebbe di fatto ogni attività di esportazione — la qualità e la commerciabilità del prodotto sono legate alla tempestività del trasferimento nei mercati delle grandi metropoli del Nord — con dissesto non opinabile dell'industria peschereccia, di quella cantieristica, del mercato ittico, dell'industria casearia e di quella florealicola.

Pertanto l'interrogante chiede di sapere se si intenda rimeditare il quadro programmatorio disposto dall'azienda per la prossima estate, ripristinando le fermate dei due treni, il 506 e il 508, in modo da non turbare l'equilibrio economico di due città che hanno già da sopportare e da risolvere gravi fattori di crisi, imposti dalla congiuntura nazionale.

(4-03919)

CONSOLI, CANNATA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Premesso:

che nel settore dell'industria di produzione di manufatti in cemento per opere idriche ed irrigue dell'area pugliese vi è una forte crisi;

che, in particolare, per alcune aziende del settore, come per le «Opere idriche» di Massafra, in provincia di Taranto, vi è ormai da tempo il fermo dell'attività produttiva e la condizione di cassa integrazione per le maestranze sta per superare i limiti consentiti dalla legge,

si chiede di sapere quali iniziative il Governo intenda assumere per garantire comunque il reddito dei lavoratori del settore e la ripresa della produzione, procedendo in particolare all'accelerazione dell'attuazione delle opere irrigue e di quelle, in specie, già finanziate dell'area apulo-lucana.

(4-03920)

LIBERTINI, LOTTI Maurizio, GIUSTINELLI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Con riferimento alla possibilità di migliorare i servizi per pendolari nei tratti Firenze-Viareggio e Lucca-Pisa, che oggi sono fonte di seri disagi, poichè allo stato attuale i pochi treni Firenze-Pisa via Lucca sono effettuati nelle ore notturne e comunque al di fuori delle fasce orarie utili, mentre nelle altre fasce orarie utili vi sono a Lucca tempi di attesa spesso superiori ai 30 minuti e aggravati dai ritardi frequenti, gli interroganti attendono non una risposta burocratica che tracci un quadro delle difficoltà presenti, ma una risposta effettiva che entri nel merito delle soluzioni e delle modifiche possibili.

(4-03921)

MARGHERITI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso:

che nella scuola media di Rosia, comune di Sovicille (Siena), nonostante l'aumento della popolazione residente, diminuiscono le iscrizioni degli alunni in quanto fra le materie di insegnamento non c'è l'inglese, per cui, nonostante i sacrifici che ciò richiede sia alle famiglie che agli alunni, molti di essi vengono iscritti in altre scuole medie site nel limitrofo comune di Siena;

che, anche al fine di impedire il depauperamento della scuola media di Rosia e l'ingolfamento di quelle di Siena, non solo i genitori ed il collegio dei docenti, ma anche il consiglio di istituto ed il consiglio comunale di Sovicille hanno avanzato richiesta al Ministero della pubblica istruzione, tramite il provveditore agli studi, perchè con inizio dal prossimo anno scolastico si provveda ad inserire in orario curricolare l'insegnamento della lingua inglese come seconda lingua straniera nel piano di studio delle prime classi della scuola media di Rosia, elevando fin dall'anno scolastico 1987-88 il tempo di insegnamento da 30 a 33 ore settimanali,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro della pubblica istruzione cui, per competenza, è rivolta la richiesta tesa a risolvere questa incresciosa situazione intende operare per una positiva soluzione del problema con l'inizio del prossimo anno scolastico.

(4-03922)

GARIBALDI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Premesso:

che, a seguito del riscontrato inquinamento da pesticidi dell'acqua ad uso potabile prelevata dalle falde, con interrogazione in data 10 dicembre 1986 (atto Senato 4-03535) l'interrogante rappresentava, tra l'altro, al Ministro per il coordinamento della protezione civile l'esigenza di finanziare l'acquisto e l'installazione di impianti di potabilizzazione in alcuni comuni della provincia di Pavia;

che il Ministro interrogato, nonostante sia stato sollecitato dalla Presidenza del Senato, fino ad oggi non ha risposto;

che, secondo la stampa (quotidiani lombardi locali e nazionali del 4 maggio 1987), giorni addietro, nel capoluogo della Lomellina pavese il Ministro di cui sopra, alla presenza di ben due Ministri in carica e di alcuni parlamentari opportunamente informati, avrebbe dato notizia della erogazione di alcune decine di miliardi per far fronte all'emergenza «acqua potabile» in numerosissimi comuni della provincia di Pavia;

atteso che alcuni comuni, pur ricompresi nell'elenco giornalistico di quelli che sarebbero stati beneficiati, non hanno avuto notizia ufficiale di tale dato, avendolo, per contro, essi stessi appreso dalla stampa;

constatato che il Ministro per il coordinamento della protezione civile non usa rispondere, ancorchè interpellato, e preferisce ignorare chi ha titoli per interloquire su argomenti di sua competenza,

l'interrogante chiede di conoscere quali criteri (effettiva emergenza acqua, progettazione adeguata a rimedio, coordinamento con specifici finanziamenti regionali, eccetera) siano stati adottati per la ripartizione dei fondi di cui sopra, come e quando saranno corrisposti.

(4-03923)

GHERBEZ, ANGELIN. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Premesso:

che nel decreto-legge del 27 novembre 1986, relativo all'organizzazione, localizzazione e delimitazione delle aree di giurisdizione marittima dei centri operativi periferici istituiti con legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1987, precisamente all'articolo 2, l'individuazione operativa trascura completamente l'Alto Adriatico;

che per questo motivo resta esclusa dal provvedimento un'ampia zona, che comprende anche Venezia e Trieste;

constatato che il decreto non considera le peculiarità dell'Alto Adriatico nè le potenzialità di rischio di detta zona,

gli interroganti chiedono di conoscere:

i motivi di tale esclusione;

se non si ritiene di prendere in esame la necessità di estendere anche all'Alto Adriatico la normativa di cui sopra, soddisfacendo le esigenze di due grossi centri marittimi, quali Trieste e Venezia, ed adeguando le infrastrutture logistiche ed operative delle capitanerie di porto e degli altri uffici periferici della marina mercantile esistenti nelle due città ai nuovi compiti che la legislazione prevede in relazione alla protezione dell'ambiente marino, alla sua difesa di fronte all'inquinamento ed alla prevenzione di dannosi effetti sulle risorse del mare.

(4-03924)

LOTTI Maurizio. — *Al Ministro dei trasporti.* — Premesso:

che sempre più di frequente dipendenti di enti pubblici, in certi casi persino con autorizzazione da parte degli enti di appartenenza, prestano attività di insegnante teorico e di istruttore pratico presso le autoscuole;

che, su richiesta del Ministro della pubblica istruzione, la sezione seconda del Consiglio di Stato, con parere n. 302/85, ha espresso l'avviso che l'appartenenza all'organico di un'autoscuola, quale insegnante di teoria o istruttore di guida, da parte di insegnanti statali comporta inconfutabilmente la costituzione di un rapporto di lavoro privato e quindi non autorizzabile ai sensi delle norme vigenti;

che tale parere deve intendersi riferibile ad analoghe situazioni riguardanti dipendenti di altre amministrazioni pubbliche statali e locali;

che il Ministro dei trasporti, con propria circolare D.C. IV n. A082 del 10 ottobre 1986 ha provveduto a comunicare agli uffici periferici della motorizzazione civile il richiamato parere del Consiglio di Stato, senza però che il fenomeno dell'abusivismo sia stato effettivamente stroncato;

che questa situazione incide negativamente sulla qualificazione dell'attività delle autoscuole e sui livelli di insegnamento e, in particolare, determina una concorrenza sleale nei confronti delle autoscuole che fanno ricorso a personale dipendente assunto nel rispetto delle normative vigenti e che perciò incontrano costi maggiori di quelli delle autoscuole che ricorrono al lavoro nero e ad organici fittizi e sottrae, per migliaia di nuovi posti, una potenziale occasione di lavoro, in particolare per i giovani,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro dei trasporti è a conoscenza del perdurare della situazione lamentata in premessa e della sua reale dimensione;

se si propone di impartire ogni opportuna direttiva affinchè venga esercitato un effettivo controllo sull'attività e sugli organici delle autoscuole, riportando così quelle di esse che trasgrediscono al rispetto delle norme che ne disciplinano l'attività stessa.

(4-03925)